



Cassa depositi e prestiti S.p.A. – Società per Azioni | Sede legale in Via Goito 4 - 00185 Roma | Capogruppo del gruppo Cassa depositi e prestiti | Iscritta al Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584 | Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767 | Capitale sociale euro 4.051.143.264,00 interamente versato | Codice Fiscale 80199230584 | Partita IVA 07756511007

---

## NOTA INFORMATIVA

relativo al programma di offerta e/o di quotazione denominato:

**Obbligazioni a Tasso Fisso Costante**  
**Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente**  
**Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente**  
**Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto**  
**Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di *cap e/o floor***  
**Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di *cap e/o floor***

di

**Cassa depositi e prestiti S.p.A.**  
**in qualità di Emittente**

---

Il presente documento costituisce una nota informativa (la “**Nota Informativa**”) ai fini del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 (il “**Regolamento Delegato 980**”), come successivamente modificato e integrato e della Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificata ed integrata (il “**Regolamento Emittenti**”).

La presente Nota Informativa, unitamente al documento di registrazione sull’Emittente depositato presso la CONSOB in data 6 ottobre 2023 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0087865/23 del 5 ottobre 2023 (il “**Documento di Registrazione**”), come successivamente eventualmente integrati e modificati dai relativi supplementi, costituisce un prospetto di base (il “**Prospetto di Base**”) ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il “**Regolamento Prospetti**”) e del Regolamento Delegato 980.

La presente Nota Informativa sarà integrata in occasione di ciascuna emissione dalle condizioni definitive (le “**Condizioni Definitive**”), che saranno rese pubbliche, congiuntamente alla nota di sintesi della singola emissione (la “**Nota di Sintesi**”), ai sensi dell’articolo 21 del Regolamento Prospetti, mediante pubblicazione sul sito dell’Emittente (<https://www.cdp.it>) ed eventualmente su quello/i del/i Responsabile/i del Collocamento e del/i Collocatore/i (come di seguito definiti).

Con riferimento alle Obbligazioni, l’Emittente, ovvero il diverso soggetto indicato nelle Condizioni Definitive, potrà altresì svolgere le funzioni di responsabile del collocamento (il “**Responsabile del Collocamento**”).

La presente Nota Informativa è valida per 12 mesi dalla data della sua approvazione e, successivamente alla cessazione della sua validità, non si applicherà più l’obbligo di pubblicare il supplemento alla stessa in caso di nuovi fattori significativi, errori o imprecisioni rilevanti.

Il presente documento è stato depositato presso la CONSOB in data 6 ottobre 2023 a seguito dell’approvazione comunicata con nota n. 0088055/23 del 6 ottobre 2023, ed è stato pubblicato sul sito web dell’Emittente (<https://www.cdp.it>).

---

**Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione degli strumenti finanziari da emettere nell'ambito del Programma presso il Mercato Obbligazionario Telematico (MOT), con provvedimento n. 1 in data 28 settembre 2023.**

**L'adempimento di pubblicazione della presente Nota Informativa non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.**

Il Prospetto di Base, ivi inclusa la presente Nota Informativa, le Condizioni Definitive, la Nota di Sintesi della specifica emissione, unitamente al Documento di Registrazione, ed i relativi supplementi, sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede legale dell'Emittente in Via Goito 4 - 00185, Roma, nonché sul sito internet dell'Emittente alla pagina (<https://www.cdp.it>).

Eventuali ulteriori luoghi di messa a disposizione di tali documenti sono indicati nelle Condizioni Definitive.

## INDICE

<b>GLOSSARIO .....</b>	<b>5</b>
<b>DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA.....</b>	<b>13</b>
<b>1. PERSONE RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, RELAZIONI DI ESPERTI E APPROVAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI.....</b>	<b>14</b>
1.1 Persone responsabili .....	14
1.2 Dichiarazione di responsabilità delle persone responsabili della Nota Informativa.....	14
1.3 Relazioni e pareri di esperti .....	14
1.4 Informazioni provenienti da terzi .....	14
1.5 Dichiarazione dell'Emittente.....	14
<b>2. FATTORI DI RISCHIO .....</b>	<b>15</b>
2.1 Rischi connessi alla natura delle Obbligazioni.....	15
2.2 Rischi specifici delle Obbligazioni a Tasso Variabile e delle Obbligazioni a Tasso Misto ...	18
2.3 Rischio di conflitto di interessi.....	20
2.4 Rischi relativi al rendimento delle Obbligazioni .....	21
2.5 Rischi relativi all'Offerta delle Obbligazioni .....	22
2.6 Rischio relativo al regime fiscale .....	23
<b>3. INFORMAZIONI ESSENZIALI.....</b>	<b>26</b>
3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione .....	26
3.2 Ragioni dell'Offerta ed impiego dei proventi.....	27
<b>4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE AL PUBBLICO O DA AMMETTERE ALLA QUOTAZIONE – TERMINI E CONDIZIONI.....</b>	<b>29</b>
4.1 Descrizione, Codice ISIN, Valore Nominale, numero dei Titoli, Valore Nominale .....	29
4.2 Legislazione in base alla quale i Titoli sono creati e foro competente .....	29
4.3 Forma degli strumenti finanziari e soggetti incaricati della tenuta dei registri .....	30
4.4 Valore Nominale Complessivo dei titoli offerti al pubblico e/o ammessi alla quotazione ...	30
4.5 Valuta di emissione dei Titoli.....	31
4.6 Ranking dei Titoli.....	31
4.7 Diritti connessi ai Titoli e relative limitazioni.....	31
4.8 Tasso di interesse nominale.....	32
4.9 Data di Scadenza, eventuale ammortamento e modalità di rimborso.....	38
4.10 Indicazione del tasso di rendimento e metodo di calcolo .....	39
4.11 Organizzazioni rappresentative degli Obbligazionisti e altre informazioni .....	39
4.12 Delibere ed autorizzazioni relative ai Titoli .....	40
4.13 Data di Emissione.....	40
4.14 Limitazioni della trasferibilità e/o della circolazione dei Titoli .....	40
4.15 Regime fiscale .....	40
4.16 Identità dell'offerente/soggetto che chiede l'ammissione a negoziazione, qualora diverso dall'Emittente .....	45
<b>5. CONDIZIONI DELL'OFFERTA.....</b>	<b>46</b>
5.1 Condizioni, statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'Offerta .....	46
5.2 Piano di ripartizione ed assegnazione.....	51
5.3 Fissazione del prezzo.....	53
5.4 Collocamento e sottoscrizione.....	54
<b>6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE.....</b>	<b>56</b>
6.1 Mercati di negoziazione degli strumenti finanziari .....	56
6.2 Altri mercati in cui strumenti finanziari della stessa classe sono già ammessi alle negoziazioni.....	57
6.3 Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario .....	57

6.4	Prezzo di Emissione delle Obbligazioni.....	57
<b>7.</b>	<b>INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI .....</b>	<b>58</b>
7.1	Consulenti legati all'emissione.....	58
7.2	Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti .....	58
7.3	Indicazione dei rating attribuiti agli strumenti finanziari .....	58
<b>8.</b>	<b>INFORMAZIONI IN RELAZIONE AL CONSENSO DELL'EMITTENTE ALL'UTILIZZO DEL PROSPETTO DI BASE.....</b>	<b>59</b>
8.1	Consenso esplicito all'utilizzo del Prospetto di Base .....	59
8.2	Indicazione del periodo per il quale viene concesso il consenso.....	59
8.3	Indicazione del Periodo di Offerta per procedere al collocamento finale di strumenti finanziari.....	59
8.4	Indicazione degli Stati membri in cui gli intermediari finanziari potranno utilizzare il Prospetto di Base per una successiva rivendita o per il collocamento finale di strumenti finanziari.....	59
8.5	Altre condizioni chiare e oggettive annessa al consenso e pertinenti ai fini dell'utilizzo del Prospetto di Base .....	59
8.6	Soggetti cui è concesso l'utilizzo del Prospetto di Base .....	59
8.7	Ulteriori informazioni da parte degli intermediari che utilizzeranno il Prospetto di Base .....	59
<b>9.</b>	<b>MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE .....</b>	<b>60</b>

## GLOSSARIO

<b>Agente per i Pagamenti</b>	Il soggetto, indicato nelle Condizioni Definitive, incaricato dell'effettuazione dei pagamenti relativi alle Obbligazioni.
<b>Agente per il Calcolo</b>	Il soggetto, indicato nelle Condizioni Definitive, incaricato della determinazione dei pagamenti relativi alle Obbligazioni.
<b>Base di Calcolo (<i>Day Count Fraction</i>)</b>	Indica con riferimento al calcolo dell'ammontare di interessi sulle Obbligazioni per qualsiasi periodo, la base di calcolo indicata nelle Condizioni Definitive.
<b>Buoni Fruttiferi Postali</b>	Ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004, così come successivamente modificato e integrato, i Buoni Fruttiferi Postali sono prodotti finanziari nominativi emessi da CDP e garantiti dallo Stato italiano liquidati, in linea capitale e interessi, alla relativa data di scadenza, fatta salva la facoltà di rimborso anticipato a richiesta del titolare.
<b>Cap o Tasso Massimo</b>	Il valore massimo da applicarsi al tasso della Cedola, indicato nelle Condizioni Definitive.
<b>Cedola</b>	L'eventuale Cedola a Tasso Fisso Costante/Cedola a Tasso Fisso Crescente/Cedola a Tasso Fisso Decrescente/Cedola a Tasso Fisso con Andamento Misto /Cedola Fissa/Cedola Variabile.
<b>Cedola a Tasso Fisso Costante</b>	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso Costante, la cedola a tasso fisso calcolata moltiplicando il Valore Nominale per un valore percentuale fisso lordo costante predeterminato, e l'ammontare così ottenuto, per la Base di Calcolo ( <i>Day Count Fraction</i> ), indicata nelle Condizioni Definitive.
<b>Cedola a Tasso Fisso con Andamento Misto</b>	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto, la cedola calcolata moltiplicando il Valore Nominale per un valore percentuale fisso lordo predeterminato secondo almeno due delle seguenti modalità: (i) crescente; (ii) decrescente; (iii) costante, e l'ammontare così ottenuto, per la Base di Calcolo ( <i>Day Count Fraction</i> ), indicata nelle Condizioni Definitive.
<b>Cedola a Tasso Fisso Crescente</b>	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente, la cedola calcolata moltiplicando il Valore Nominale per un valore percentuale fisso lordo predeterminato crescente, e l'ammontare così ottenuto per la Base di Calcolo ( <i>Day Count Fraction</i> ) indicata nelle Condizioni Definitive.
<b>Cedola a Tasso Fisso Decrescente</b>	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente, la cedola calcolata moltiplicando il Valore Nominale per un valore percentuale fisso lordo predeterminato decrescente, e l'ammontare così ottenuto, per la Base di Calcolo ( <i>Day Count Fraction</i> ), indicata nelle Condizioni Definitive.
<b>Cedola a Tasso Variabile</b>	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile, la cedola a tasso variabile determinata sulla base della rilevazione del Parametro di

	Riferimento secondo le modalità descritte al paragrafo 4.8.2 “ <i>Disposizioni relative agli Interessi da pagare</i> ” della presente Nota Informativa.
<b>Cedola Fissa</b>	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Misto, la cedola a tasso fisso costante, crescente ovvero decrescente calcolata moltiplicando il Valore Nominale per un valore percentuale fisso lordo predeterminato, un valore percentuale fisso lordo crescente predeterminato ovvero un valore percentuale fisso lordo decrescente predeterminato, e l’ammontare così ottenuto, per la Base di Calcolo ( <i>Day Count Fraction</i> ), indicata nelle Condizioni Definitive.
<b>Cedola Variabile</b>	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Misto, la cedola a tasso variabile determinata sulla base della rilevazione del Parametro di Riferimento secondo le modalità descritte al paragrafo 4.8.2 “ <i>Disposizioni relative agli Interessi da pagare</i> ” della presente Nota Informativa.
<b>Clausola di Indennizzo per motivi fiscali</b>	La Clausola di Indennizzo per motivi fiscali prevede che, qualora durante la vita delle Obbligazioni, si renda applicabile ai portatori delle Obbligazioni, a seguito di provvedimenti o decisioni di qualsiasi Autorità competente, una più elevata tassazione sugli interessi e sugli altri proventi delle Obbligazioni rispetto alla maggiore tra (i) quella derivante dall’applicazione dell’aliquota vigente sulle Obbligazioni alla data di pubblicazione della presente Nota Informativa, secondo quanto previsto al paragrafo 4.15 “ <i>Regime Fiscale</i> ” della presente Nota Informativa e (ii) quella derivante dall’applicazione dell’aliquota pro-tempore vigente per i titoli pubblici di cui all’articolo 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 o quelli agli stessi assimilati, l’Emittente terrà indenni e manleverà i portatori delle Obbligazioni dall’onere fiscale aggiuntivo da questi ultimi effettivamente sopportato. Salvo quanto sopra specificato, tutti gli oneri fiscali presenti o futuri che si applicano ai pagamenti effettuati ai sensi delle Obbligazioni o, comunque, in conseguenza dell’investimento nelle stesse, sono e saranno ad esclusivo carico dei portatori delle Obbligazioni.
<b>Collocatori</b>	Le banche e gli intermediari finanziari, indicati nelle Condizioni Definitive, incaricati del collocamento delle Obbligazioni.
<b>Collocatore/i Garante/i</b>	La/e banca/banche e l’/gli intermediario/i finanziario/i, indicati nelle Condizioni Definitive, che, oltre ad essere incaricati del collocamento delle Obbligazioni, hanno assunto nei confronti dell’Emittente specifici impegni di garanzia in relazione alla sottoscrizione delle medesime.
<b>Condizioni Definitive</b>	Le condizioni definitive relative all’offerta e/o quotazione delle Obbligazioni. Le Condizioni Definitive sono comunicate agli investitori e trasmesse all’autorità competente dall’Emittente, in occasione di ogni emissione, entro l’inizio del Periodo di Offerta o entro la Quotazione, o comunque in conformità alla vigente normativa applicabile saranno messe a disposizione del pubblico sul sito <i>internet</i> dell’Emittente nonché negli altri eventuali luoghi indicati nelle Condizioni Definitive.

<b>CONSOB</b>	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
<b>Convenzione di Calcolo</b>	<p>Ciascuna delle convenzioni di calcolo che sono indicate nelle Condizioni Definitive, fra cui quelle di seguito specificate:</p> <p><b><i>Following Business Day Convention</i></b>, indica che, ai fini del pagamento del Prezzo di Rimborso e/o di una Cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non è un Giorno Lavorativo Bancario, tale ammontare sarà accreditato il primo Giorno Lavorativo Bancario successivo alla suddetta data.</p> <p><b><i>Modified Following Business Day Convention</i></b> indica che, ai fini del pagamento del Prezzo di Rimborso e/o di una Cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non è un Giorno Lavorativo Bancario, tale ammontare sarà accreditato il primo Giorno Lavorativo Bancario successivo alla suddetta data; qualora ciò comporti il passaggio al mese solare successivo, l'ammontare del rimborso finale, e/o della Cedola saranno accreditati il Giorno Lavorativo Bancario immediatamente precedente alla suddetta data.</p> <p><b><i>Preceding Business Day Convention</i></b> indica che, ai fini del pagamento del Prezzo di Rimborso e/o di una Cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo Bancario, tale ammontare sarà accreditato nel Giorno Lavorativo Bancario immediatamente precedente alla suddetta data.</p> <p>La Convenzione di Calcolo può essere <i>Adjusted</i> ovvero <i>Unadjusted</i>.</p> <p><b><i>Adjusted</i></b> indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, sarà modificata la durata del periodo di calcolo degli interessi.</p> <p><b><i>Unadjusted</i></b> indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, non sarà modificata la durata del periodo di calcolo degli interessi.</p>
<b>Data di Emissione</b>	La data di emissione delle Obbligazioni indicata nelle Condizioni Definitive.
<b>Data di Godimento</b>	La data a partire dalla quale maturano interessi sulle Obbligazioni indicata nelle Condizioni Definitive.
<b>Data di Pagamento degli Interessi</b>	Ciascuna data di pagamento degli interessi relativi alle Obbligazioni, indicata nelle Condizioni Definitive.
<b>Data di Regolamento</b>	La data, indicata nelle Condizioni Definitive, in cui le Obbligazioni sono accreditate sui conti degli investitori iniziali a fronte dell'avvenuto pagamento del relativo corrispettivo.
<b>Data di Scadenza</b>	La data, indicata nelle Condizioni Definitive, in cui è previsto il rimborso delle Obbligazioni.
<b>Distribuzione sul MOT</b>	Nel caso in cui sia indicato nelle Condizioni Definitive che l'Emittente intende avvalersi del MOT per la distribuzione delle Obbligazioni ai sensi dell'articolo 2.4.3 paragrafo 7 del Regolamento di Borsa S.p.A., le Obbligazioni possono essere acquistate per il tramite di Intermediari Abilitati, che ricevono gli ordini di acquisto e

	provvedono ad immetterli sul MOT direttamente o - qualora non siano direttamente abilitati ad operare sul MOT - trasmettendoli ad un operatore partecipante al MOT.
<b>Documento di Registrazione</b>	Il documento di registrazione relativo a Cassa depositi e prestiti S.p.A., depositato presso la CONSOB in data 6 ottobre 2023, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0087865/23 del 5 ottobre 2023.
<b>Emittente o Cassa depositi e prestiti S.p.A. o CDP</b>	Cassa depositi e prestiti S.p.A. con sede legale in Via Goito 4 - 00185 Roma.
<b>Fattore di Partecipazione o P</b>	La percentuale, espressa come ammontare prefissato (superiore, uguale o inferiore al 100%) applicata al Parametro di Riferimento ai fini del calcolo delle Cedole a Tasso Variabile ed indicata nelle Condizioni Definitive.
<b>Floor o Tasso Minimo</b>	Il valore minimo da applicarsi al tasso della Cedola, indicato nelle Condizioni Definitive.
<b>Gestione Ordinaria</b>	Ai sensi dell'articolo 5, comma 8, decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, così come successivamente modificato e integrato, è stato istituito un sistema di separazione organizzativa e contabile tra le attività di interesse economico generale e le altre attività svolte da CDP. In particolare, nell'ambito della Gestione Ordinaria sono ricomprese le unità responsabili delle attività di finanziamento e le relative attività di consulenza, studio e ricerca per la realizzazione di, tra le altre: (i) opere, impianti, reti e dotazioni, destinati a iniziative di pubblica utilità; (ii) investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, promozione del turismo, ambiente ed efficientamento energetico.
<b>Gestione Separata</b>	Ai sensi dell'articolo 5, comma 8, decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, così come successivamente modificato e integrato, è stato istituito un sistema di separazione organizzativa e contabile tra le attività di interesse economico generale e le altre attività svolte da CDP. In particolare, nell'ambito della Gestione Separata sono ricomprese le unità responsabili dell'attività di finanziamento dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico, ovvero della concessione di finanziamenti, destinati a operazioni di interesse pubblico promosse dai soggetti precedentemente menzionati, del finanziamento di operazioni nei settori di interesse generale individuati con decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF"), delle operazioni di interesse pubblico per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese e delle operazioni effettuate a favore delle PMI per finalità di sostegno dell'economia. Rientrano altresì nella competenza della Gestione Separata la gestione delle attività e delle funzioni trasferite al MEF con la trasformazione di CDP in società per azioni e la fornitura di servizi di consulenza a soggetti interni alla Pubblica Amministrazione. In Gestione Separata sono inoltre possibili interventi destinati all'accrescimento dell'efficienza energetica e finanziamenti nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo.

<b>Giorno Lavorativo o Giorno Lavorativo Bancario</b>	Indica, salvo il caso in cui sia diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, un giorno in cui le banche sono aperte a Milano secondo il calendario TARGET, per il regolamento di pagamenti in Euro.
<b>Gruppo CDP</b>	Cassa depositi e prestiti S.p.A. unitamente alle società che rientrano nel proprio perimetro di consolidamento.
<b>Intermediario Abilitato</b>	Le imprese di investimento, banche, società di gestione del risparmio, intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 come successivamente modificato e/o integrato, società di intermediazione mobiliare e altri intermediari autorizzati ai sensi dell'art. 18 del Testo Unico, che riceveranno gli ordini di acquisto e provvederanno ad immetterli sul MOT direttamente o - qualora non siano direttamente abilitati ad operare sul MOT - trasmettendoli ad un operatore partecipante al MOT.
<b>Investitori Qualificati</b>	Gli investitori qualificati di cui all'articolo 100 del Testo Unico, e relativa normativa regolamentare di attuazione.
<b>Libretti di Risparmio Postale</b>	Ai sensi decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004, così come successivamente modificato e integrato, i Libretti di Risparmio Postale sono prodotti finanziari nominativi emessi da CDP e garantiti dallo Stato italiano, ai quali sono applicabili anche le disposizioni previste dal Codice Civile in materia di libretti di deposito a risparmio.
<b>Margine o M</b>	Valore (pari o superiore al Margine Minimo) espresso in termini percentuali ovvero come ammontare prefissato, utilizzato per il calcolo delle Cedole a Tasso Variabile e delle Cedole Variabili  Per ciascuna emissione, tale valore viene determinato a conclusione del Periodo di Offerta e comunicato al pubblico con apposito avviso integrativo pubblicato sul sito internet dell'Emittente ( <a href="https://www.cdp.it">https://www.cdp.it</a> ) e su quello/i del/i Responsabile/i del Collocamento e del/i Collocatore/i, nonché diffuso tramite il meccanismo di diffusione e stoccaggio "IINFO" ( <a href="http://www.info.it">www.info.it</a> ) e contestualmente trasmesso a CONSOB e a Borsa Italiana, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla conclusione del Periodo di Offerta delle Obbligazioni.
<b>Margine Minimo</b>	Valore minimo che il Margine può assumere, che può anche essere pari a zero, espresso in termini percentuali ovvero come ammontare prefissato, e indicato nelle Condizioni Definitive.
<b>Modulo di Adesione</b>	Il modulo di sottoscrizione da utilizzarsi per l'adesione alle Singole Offerte.
<b>Nota di Sintesi</b>	La nota di sintesi relativa a ciascuna Offerta e/o Quotazione allegata alle Condizioni Definitive e redatta in conformità all'articolo 7 del Regolamento Prospetti.
<b>Obbligazioni o Titoli o Prestito Obbligazionario</b>	Le obbligazioni a tasso fisso costante (le " <b>Obbligazioni a Tasso Fisso Costante</b> "), le obbligazioni a tasso fisso crescente (le

	<p>“<b>Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente</b>”), le obbligazioni a tasso fisso decrescente (le “<b>Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente</b>”), le obbligazioni a tasso fisso con andamento misto (le “<b>Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto</b>”), le obbligazioni a tasso variabile con possibilità di <i>cap e/o floor</i> (le “<b>Obbligazioni a Tasso Variabile</b>”) e le obbligazioni a tasso misto con possibilità di <i>cap e/o floor</i> (le “<b>Obbligazioni a Tasso Misto</b>”), di volta in volta offerte e/o quotate ai sensi del Programma.</p>
<b>Obbligazionisti</b>	I portatori delle Obbligazioni.
<b>Parametro di Riferimento o S</b>	Per le Obbligazioni a Tasso Variabile o a Tasso Misto è il parametro, indicato nelle Condizioni Definitive, cui sono indicizzate le Cedole a Tasso Variabile e le Cedole Variabili.
<b>Periodo di Offerta</b>	Il periodo in cui è possibile aderire all’offerta delle Obbligazioni, come indicato nelle Condizioni Definitive, eventualmente successivamente modificato a seguito di proroga o chiusura anticipata.
<b>Prezzo di Emissione</b>	Il prezzo al quale sono emesse le Obbligazioni, come indicato nelle Condizioni Definitive.
<b>Prezzo di Offerta</b>	Il prezzo al quale sono offerte le Obbligazioni come indicato nelle Condizioni Definitive ovvero reso noto anche successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito <i>internet</i> dell’Emittente e, se previsto nelle Condizioni Definitive, sul sito <i>internet</i> del/i Responsabile/i del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i e/o secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle Condizioni Definitive.
<b>Prezzo di Rimborso</b>	Il prezzo del rimborso delle relative Obbligazioni che sarà almeno pari al 100% del Valore Nominale, o almeno pari al Prezzo di Emissione se sopra la pari, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.
<b>Programma</b>	Il programma di offerta e/o di quotazione, costituito ai sensi della presente Nota Informativa, di prestiti obbligazionari denominati “Obbligazioni a Tasso Fisso Costante, Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente, Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente, Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto, Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di <i>cap e/o floor</i> e Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di <i>cap e/o floor</i> ”.
<b>Prospetto di Base</b>	Il prospetto di base redatto in conformità al Regolamento Prospetti, al Regolamento Delegato 980 e al Regolamento Emittenti. Ogni riferimento al Prospetto di Base deve essere inteso alla presente Nota Informativa e al Documento di Registrazione entrambi come di volta in volta integrati e modificati da avvisi e supplementi approvati e resi disponibili ai sensi della vigente normativa applicabile.
<b>Regolamento Emittenti</b>	Il Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente modificato e integrato.

<b>Regolamento Mercati</b>	Il Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007, così come successivamente modificato e integrato.
<b>Responsabile del Collocamento</b>	Ciascun soggetto, indicato nelle Condizioni Definitive, che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, ciascun coordinatore del collocamento o il collocatore unico delle Obbligazioni.
<b>Risparmio Postale</b>	La raccolta di fondi, tramite Buoni Fruttiferi Postali e Libretti di Risparmio Postale, con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato effettuata da CDP avvalendosi di Poste italiane S.p.A. ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004, così come successivamente modificato e integrato.
<b>Singola Offerta o Offerta</b>	L'offerta delle Obbligazioni di volta in volta rilevanti effettuata ai sensi del Programma le cui specifiche caratteristiche sono contenute nelle Condizioni Definitive.
<b>Singola Quotazione o Quotazione</b>	La quotazione delle Obbligazioni di volta in volta rilevanti effettuata ai sensi del Programma, le cui specifiche caratteristiche sono contenute nelle Condizioni Definitive.
<b>Sistema di Gestione Accentrata</b>	Il sistema di gestione accentrata presso Euronext Securities Milan, denominazione commerciale di Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari 6.
<b>TARGET</b>	Il calendario che definisce i giorni festivi nel sistema TARGET2, ovvero il sistema di pagamenti <i>Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer</i> che utilizza una piattaforma unica condivisa.
<b>Tasso di Interesse Minimo</b>	Il tasso di interesse nominale annuo lordo determinato nelle Condizioni Definitive al di sotto del quale, al termine del Periodo di Offerta, non potrà essere fissato il tasso di interesse.
<b>Termini e Condizioni</b>	Le disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle Obbligazioni, da offrirsi e/o quotarsi ai sensi del Programma, ed i rapporti tra l'Emittente e gli Obbligazionisti, che sono riportate alla Sezione 4 " <i>Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire al pubblico o da ammettere alla quotazione – Termini e Condizioni</i> " della presente Nota Informativa.
<b>Termini e Condizioni delle Obbligazioni</b>	Le disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle Obbligazioni ed i rapporti tra gli Obbligazionisti e l'Emittente, composte dai Termini e Condizioni e dalle Condizioni Definitive.
<b>Terzo Garante</b>	Ciascun soggetto, indicato nelle Condizioni Definitive e non incaricato del collocamento delle Obbligazioni, che ha assunto nei confronti dell'Emittente specifici impegni di garanzia in relazione alla sottoscrizione delle medesime.
<b>Testo Unico</b>	Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, così come successivamente modificato e integrato.

<b>Valore Nominale o VN</b>	Il valore nominale delle Obbligazioni.
<b>Valore Nominale Complessivo</b>	Il valore nominale complessivo di una serie di Obbligazioni.

I riferimenti normativi contenuti nella presente Nota Informativa (ivi inclusi i presenti riferimenti nel Glossario) devono ritenersi relativi ai riferimenti normativi così come di volta in volta modificati o integrati ovvero sostituiti dalla normativa di volta in volta vigente.

Ove consentito o richiesto dal contesto, tutte le definizioni ed i termini al singolare comprendono anche i corrispondenti termini al plurale e viceversa.

## DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA

Nell'ambito del programma descritto nella presente Nota Informativa (il “**Programma**”) potranno essere emesse:

- a) obbligazioni a tasso fisso costante (le “**Obbligazioni a Tasso Fisso Costante**”) che maturano, a partire dalla Data di Godimento, interessi commisurati ad un tasso di interesse predeterminato costante;
- b) obbligazioni a tasso fisso crescente (le “**Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente**”) che maturano, a partire dalla Data di Godimento, interessi commisurati a tassi di interesse crescenti predeterminati;
- c) obbligazioni a tasso fisso decrescente (le “**Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente**”) che maturano, a partire dalla Data di Godimento, interessi commisurati a tassi di interesse decrescenti predeterminati;
- d) obbligazioni a tasso fisso con andamento misto (le “**Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto**”) che maturano, a partire dalla Data di Godimento, interessi commisurati a tassi di interesse predeterminati secondo almeno due delle seguenti modalità: (i) crescente; (ii) decrescente; (iii) costante;
- e) obbligazioni a tasso variabile con possibilità di un tasso massimo su base annua (*cap*) e/o un tasso minimo su base annua (*floor*) (le “**Obbligazioni a Tasso Variabile**”) che maturano, a partire dalla Data di Godimento, interessi a tasso variabile indicizzati ad un Parametro di Riferimento e che possono altresì prevedere una o più delle seguenti caratteristiche: (i) *Cap*; (ii) *Floor*; (iii) Fattore di Partecipazione al Parametro di Riferimento pari, superiore o inferiore al 100%; (iv) *spread* (Margine) positivo, negativo o nullo; o
- f) obbligazioni a tasso misto con possibilità di un tasso massimo su base annua (*cap*) e/o un tasso minimo su base annua (*floor*) (le “**Obbligazioni a Tasso Misto**”) che maturano, per una parte della durata delle Obbligazioni, interessi a tasso fisso costante e/o interessi a tasso fisso crescente e/o interessi a tasso fisso decrescente e, per un'altra parte della durata delle Obbligazioni, interessi a tasso variabile. Le cedole a tasso variabile possono altresì prevedere una o più delle seguenti caratteristiche: (i) *Cap*; (ii) *Floor*; (iii) Fattore di Partecipazione al Parametro di Riferimento pari, superiore o inferiore al 100%; (iv) *spread* (Margine) positivo, negativo o nullo,

(tutte congiuntamente, le “**Obbligazioni**” o i “**Titoli**”).

I termini in maiuscolo non definiti nella presente sezione hanno il significato ad essi attribuito nelle altre sezioni della presente Nota Informativa.

Subordinatamente al rispetto dei limiti di emissione (*inter alia*, ammontare nominale massimo complessivo non superiore a 5.000.000.000 di Euro) previsti dal decreto del Direttore Generale del Tesoro prot. n. 13592 del 18 febbraio 2015, le Obbligazioni offerte e/o quotate ai sensi del Programma possono essere emesse ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lett. a), e comma 24 (quest'ultimo comma come modificato dall'art. 22-*quinquies*, comma 1, lett. a), del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (Decreto Competitività) e come successivamente modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Le Obbligazioni emesse ai sensi della citata normativa sono soggette al regime fiscale descritto al paragrafo 4.14 “*Regime fiscale*” della presente Nota Informativa.

Inoltre, i Titoli, diversamente da altri debiti assunti dall'Emittente, quali a titolo esemplificativo quelli relativi ai Libretti di Risparmio Postale e ai Buoni Fruttiferi Postali, non sono assistiti dalla garanzia dello Stato italiano.

Alla Data di Scadenza, le Obbligazioni saranno rimborsate almeno al 100% del Valore Nominale o almeno pari al Prezzo di Emissione, se sopra la pari.

In occasione di ciascuna emissione, l'Emittente predisporrà le relative Condizioni Definitive, secondo il modello riportato nella presente Nota Informativa, nelle quali saranno descritte le caratteristiche specifiche degli strumenti finanziari. Alle Condizioni Definitive sarà allegata la Nota di Sintesi.

## **1. PERSONE RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, RELAZIONI DI ESPERTI E APPROVAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI**

### **1.1 Persone responsabili**

La responsabilità per le informazioni contenute nella presente Nota Informativa è assunta da Cassa depositi e prestiti S.p.A. con sede legale in Via Goito 4 - 00185 Roma, Italia, in qualità di Emittente.

### **1.2 Dichiarazione di responsabilità delle persone responsabili della Nota Informativa**

Cassa depositi e prestiti S.p.A. dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni ed i dati contenuti nella presente Nota Informativa sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

### **1.3 Relazioni e pareri di esperti**

La presente Nota Informativa non include pareri o relazioni attribuiti a terze persone in qualità di esperti.

### **1.4 Informazioni provenienti da terzi**

La presente Nota Informativa non contiene informazioni provenienti da terzi.

### **1.5 Dichiarazione dell'Emittente**

L'Emittente dichiara che:

- a) la presente Nota Informativa è stata approvata dalla CONSOB in qualità di autorità competente ai sensi del Regolamento Prospetti;
- b) la CONSOB approva la presente Nota Informativa solo in quanto rispondente ai requisiti di completezza, comprensibilità e coerenza imposti dal Regolamento Prospetti;
- c) tale approvazione non dovrebbe essere considerata un avallo della qualità delle Obbligazioni oggetto della presente Nota Informativa;
- d) gli investitori dovrebbero valutare in prima persona l'idoneità dell'investimento nelle Obbligazioni.

## **2. FATTORI DI RISCHIO**

### **2.1 Rischi connessi alla natura delle Obbligazioni**

#### ***2.1.1 Rischio di credito per gli investitori***

Investendo nelle Obbligazioni, l'investitore diviene finanziatore dell'Emittente e titolare di un credito nei confronti del medesimo per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale a scadenza. L'investitore è dunque esposto al rischio che l'Emittente diventi insolvente e non sia in grado di adempiere ai propri obblighi relativi al pagamento degli interessi e/o del rimborso del capitale a scadenza.

Il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi non sono assistiti da garanzie specifiche, né sono previsti impegni relativi all'assunzione di garanzie; pertanto, l'Emittente risponde del rimborso del capitale e del pagamento degli interessi unicamente con il proprio patrimonio esistente.

Inoltre, le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi" e, diversamente da altri debiti assunti dall'Emittente quali a titolo esemplificativo quelle relative ai Libretti di Risparmio Postale e ai Buoni Fruttiferi Postali, non sono garantite dallo Stato italiano.

In ultima istanza, l'assenza di garanzie relative alle Obbligazioni potrebbe avere come conseguenza che il valore di mercato sia anche significativamente inferiore rispetto a quello di altri strumenti finanziari di debito emessi dall'Emittente assistiti da garanzia reale e/o personale e/o da un vincolo di destinazione aventi caratteristiche similari alle Obbligazioni.

Si evidenzia che eventuali prestazioni da parte dell'Emittente ovvero di terzi di garanzie reali o personali (ivi inclusa la costituzione da parte dell'Emittente ovvero di terzi garanti di patrimoni di destinazione) in relazione a titoli di debito dell'Emittente diversi dalle Obbligazioni di cui alla presente Nota Informativa potrebbero conseguentemente comportare una diminuzione del patrimonio generale dell'Emittente disponibile per il soddisfacimento delle ragioni di credito dei possessori delle Obbligazioni, in concorso con gli altri creditori di pari grado.

Al riguardo si evidenzia altresì che, nel caso in cui l'Emittente fosse insolvente, i possessori dei Libretti di Risparmio Postale e dei Buoni di Risparmio Fruttiferi potrebbero avvalersi della garanzia dello Stato italiano e, per effetto della relativa azione di regresso dello Stato italiano nei confronti dell'Emittente, si verificherebbe una corrispondente diminuzione del patrimonio generale dell'Emittente disponibile per il soddisfacimento delle ragioni di credito dei possessori delle Obbligazioni, in concorso con gli altri creditori chirografari.

Per un corretto apprezzamento del rischio di credito in relazione all'investimento, si rinvia a quanto descritto nel paragrafo 1.6 "*Rischio di credito*", Parte Prima "*Fattori di Rischio*" del Documento di Registrazione.

#### ***2.1.2 Rischio connesso all'aumento dell'inflazione***

Nei primi mesi del 2022, lo scoppio e il perdurare della crisi russo-ucraina ed il conseguente acuirsi della crisi energetica e del gas hanno provocato, insieme ad altri fattori, un aumento dell'inflazione in Italia e negli altri paesi dell'Unione Europea. Gli investitori devono considerare che gli sviluppi di tale fenomeno, non prevedibili alla data della Nota Informativa, potrebbero avere un impatto negativo sul rendimento reale delle Obbligazioni, in quanto il valore del rimborso e della remunerazione del relativo capitale sono calcolati in termini nominali e, di conseguenza, non vengono rivalutati in base all'andamento dell'inflazione.

#### ***2.1.3 Rischio di tasso e di mercato***

In caso di vendita delle Obbligazioni prima della scadenza, l'investitore è esposto al cosiddetto "rischio di tasso", in quanto in caso di aumento dei tassi di mercato si verificherebbe una diminuzione del prezzo delle Obbligazioni sul mercato secondario. Conseguentemente, qualora l'investitore decidesse di vendere le Obbligazioni prima della Data di Scadenza, il loro valore potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa rispetto al loro prezzo di emissione/offerta.

L'impatto delle variazioni dei tassi di interesse di mercato sul prezzo delle Obbligazioni è tanto più accentuato, a parità di condizioni, quanto più è lunga la vita residua dell'Obbligazione (per tale intendendosi il periodo di tempo che deve trascorrere prima del suo rimborso).

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente le variazioni al rialzo dei tassi di mercato possono generare riduzioni di prezzo più penalizzanti rispetto alle Obbligazioni a Tasso Fisso Costante o Decrescente di pari durata per l'investitore in quanto i flussi cedolari più alti sono corrisposti negli ultimi anni del Prestito Obbligazionario.

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile, il "rischio di tasso" è il rischio rappresentato da eventuali variazioni in aumento dei livelli di tasso di interesse, che riducono il valore di mercato delle Obbligazioni a Tasso Variabile durante il periodo che intercorre tra la data di rilevazione del Parametro di Riferimento e la successiva data di rilevazione di tale Parametro di Riferimento. Pertanto, fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati e fluttuazioni relative all'andamento del Parametro di Riferimento potrebbero determinare temporanei disallineamenti del valore della cedola in corso di godimento rispetto ai livelli dei tassi di riferimento espressi dai mercati finanziari e, conseguentemente, determinare variazioni sul prezzo delle Obbligazioni a Tasso Variabile.

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Misto, sulla parte cedolare fissa del Prestito Obbligazionario l'investitore è esposto al rischio di aumento dei tassi di mercato rispetto ai tassi corrisposti dalle Obbligazioni, mentre per la parte cedolare variabile il rischio è quello della variazione al rialzo durante il periodo che intercorre tra la data di rilevazione di un Parametro di Riferimento e la successiva data di rilevazione di tale Parametro di Riferimento.

#### **2.1.4 Rischio di liquidità**

Il rischio di liquidità si concretizza nella circostanza che gli Obbligazionisti potrebbero avere difficoltà a procedere ad un disinvestimento delle proprie Obbligazioni e potrebbero dover accettare un prezzo inferiore al valore teorico (in relazione alle condizioni di mercato ed alle caratteristiche delle Obbligazioni), anche inferiore all'ammontare originariamente investito, ovvero trovarsi nell'impossibilità di procedere ad un disinvestimento delle proprie Obbligazioni, indipendentemente dall'Emittente e dall'ammontare delle Obbligazioni in circolazione, in considerazione del fatto che le eventuali proposte di vendita dell'Obbligazionista potrebbero non trovare una tempestiva ed adeguata contropartita.

L'Emittente non si impegna al riacquisto, né si riserva la facoltà di riacquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario.

Con riferimento a ciascun Prestito Obbligazionario l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive se intende avvalersi del Mercato Telematico delle Obbligazioni ("MOT") per la distribuzione dei Titoli ovvero richiederà l'ammissione alla quotazione sul MOT successivamente all'Offerta. L'ammissione a quotazione e l'ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT (ove applicabile) è subordinata alla sussistenza dei requisiti di volta in volta richiesti dal Regolamento di Borsa. Non vi è alcuna garanzia che le Obbligazioni siano effettivamente ammesse a quotazione e negoziazione, nonostante sia stata presentata la relativa domanda di ammissione. Inoltre, anche in caso di ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT non vi è garanzia di un livello adeguato di liquidità e, pertanto, se l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale potrebbe subire delle perdite in conto capitale in quanto, in relazione alle condizioni di mercato ed alle caratteristiche delle Obbligazioni l'eventuale vendita potrebbe avvenire ad un prezzo inferiore rispetto a quello atteso ed all'investimento originario.

Qualora previsto nelle relative Condizioni Definitive, le Obbligazioni potranno anche essere negoziate in sedi di negoziazione italiane (quali, ad esempio, sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o internalizzatori sistemati). Con riferimento a ciascun Prestito Obbligazionario l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive se intende presentare domanda per l'ammissione alle negoziazioni presso un sistema multilaterale di negoziazione. L'ammissione alle negoziazioni presso un sistema multilaterale di negoziazione potrebbe essere negata qualora tale sede di negoziazione non fosse utilizzata anche per il collocamento delle

Obbligazioni. Laddove le Obbligazioni fossero ammesse alle negoziazioni presso un sistema multilaterale di negoziazione, tale sede di negoziazione potrebbe presentare un livello di liquidità non adeguato.

Inoltre, in relazione alle Obbligazioni negoziate sul MOT, ovvero presso sistemi multilaterali di negoziazione o in sedi di negoziazione disciplinate dalla normativa di volta in volta vigente l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive l'eventuale soggetto operante sul mercato secondario (quali, ad esempio, *specialist*, *liquidity provider* o *price maker*), unitamente ad una descrizione delle condizioni principali dell'impegno che tale soggetto assume. In particolare, ove tale soggetto operi in qualità di *specialist*, saranno rispettate le regole previste per tale ruolo dalla relativa sede di negoziazione. Laddove, invece, tale soggetto agisca in qualità di *liquidity provider* o *price maker*, opererà sulla base di accordi stipulati con l'Emittente e finalizzati a definire le principali caratteristiche dell'impegno assunto.

L'Emittente non assume alcun impegno con riferimento all'ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni su un mercato regolamentato ovvero presso un sistema multilaterale di negoziazione. Laddove le Obbligazioni non fossero ammesse alle negoziazioni presso un mercato regolamentato ovvero presso un sistema multilaterale di negoziazione potrebbe risultare impossibile per il possessore delle Obbligazioni effettuare il disinvestimento dei titoli prima della loro scadenza.

### **2.1.5 Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente**

Ogni cambiamento effettivo o atteso del merito di credito e/o della situazione finanziaria dell'Emittente, anche espresso da (o dell'aspettativa di) un peggioramento dell'eventuale giudizio di *rating*, può influire negativamente sul prezzo di mercato delle Obbligazioni.

I *rating* di credito attribuiti all'Emittente costituiscono una valutazione meramente indicativa e parziale della capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari quando saranno esigibili, ivi compresi quelli relativi alle Obbligazioni. Inoltre, i giudizi di *rating* attribuiti all'Emittente possono essere modificati o ritirati dalle agenzie di *rating* nel corso del tempo in conseguenza del variare della capacità dell'Emittente di onorare i propri impegni finanziari quando saranno esigibili e non vi è quindi alcuna garanzia che un *rating* assegnato rimanga invariato per tutta la durata delle Obbligazioni. Tuttavia, poiché il rendimento delle Obbligazioni dipende da una serie di fattori e non solo dalle capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari quando saranno esigibili rispetto alle Obbligazioni, un miglioramento dei *rating* di credito dell'Emittente non diminuirà gli altri rischi di investimento relativi alle Obbligazioni.

Per maggiori dettagli sui giudizi di *rating* attribuiti all'Emittente si rinvia alla Parte Seconda, paragrafo 4.1.6 "*Rating attribuiti all'Emittente su richiesta dell'Emittente*", del Documento di Registrazione.

### **2.1.6 Rischio relativo alla presenza di commissioni incluse nel Prezzo di Emissione**

Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni, ove così previsto nelle Condizioni Definitive, potrebbe comprendere commissioni (quali, ad esempio, commissioni a fronte degli eventuali servizi connessi alla sottoscrizione e/o al collocamento e/o alla garanzia e/o alla strutturazione delle Obbligazioni e/o di *arranging* e/o attività di gestione o direzione) che, ove applicabili, sono indicate nelle Condizioni Definitive.

Inoltre, per effetto di tali commissioni, il rendimento a scadenza potrà non essere in linea con l'effettiva rischiosità delle Obbligazioni ma inferiore rispetto a quello offerto da titoli simili (in termini di caratteristiche del titolo e profilo di rischio del titolo).

### **2.1.7 Rischio relativo al possibile rating delle Obbligazioni**

Le Obbligazioni emesse a valere del Programma potranno essere oggetto di *rating* come di volta in volta indicato nelle relative Condizioni Definitive. In tali circostanze, non vi è alcuna garanzia che, laddove un *rating* sia assegnato alle Obbligazioni, tale *rating* rifletta propriamente e nella sua interezza ogni rischio relativo ad un investimento nelle Obbligazioni, ovvero che tale *rating* rimanga costante ed immutato per tutta la durata delle Obbligazioni e non sia oggetto di modifica, revisione od addirittura ritiro da parte dell'agenzia di *rating*.

Ogni cambiamento negativo, effettivo o atteso, dei *rating* attribuiti alle Obbligazioni potrebbe influire negativamente sul valore di mercato delle Obbligazioni.

## **2.2 Rischi specifici delle Obbligazioni a Tasso Variabile e delle Obbligazioni a Tasso Misto**

### ***2.2.1 Rischio relativo alla componente derivativa delle obbligazioni***

L'investitore deve tenere presente che qualora sia previsto un Tasso Minimo (*Floor*) o un Tasso Massimo (*Cap*) le Obbligazioni presentano al loro interno, oltre alla componente obbligazionaria, una componente derivativa.

Le Obbligazioni a Tasso Variabile o Tasso Misto con *Cap* e/o *Floor* presentano una combinazione di opzioni di tipo *interest rate floor* e/o di tipo *interest rate cap*, rispettivamente acquistate e vendute dall'investitore, in ragione delle quali viene predeterminato il valore minimo (in caso di *Floor*) e/o il valore massimo (in caso di *Cap*) del tasso annuo delle cedole variabili pagate dalla relativa Obbligazione.

L'investitore deve considerare che, qualora intenda vendere le Obbligazioni sul mercato, il prezzo delle Obbligazioni sarà influenzato dall'eventuale presenza di una componente derivativa.

### ***2.2.2 Rischio correlato alla presenza di un Cap***

Laddove nelle Condizioni Definitive sia indicato un livello di Tasso Massimo (*Cap*) per il calcolo delle Cedole a Tasso Variabile o delle Cedole Variabili delle Obbligazioni, viene fissato un limite su base annua al tasso sulla base del quale tali cedole saranno calcolate che non potrà in nessun caso essere superiore al relativo Tasso Massimo, anche in ipotesi di andamento particolarmente positivo del Parametro di Riferimento. Laddove sia previsto un Tasso Massimo l'investitore potrebbe non poter beneficiare per l'intero dell'eventuale andamento positivo del Parametro di Riferimento, eventuali andamenti positivi del parametro oltre lo stesso sarebbero comunque ininfluenti ai fini della determinazione delle cedole variabili.

Pertanto, la presenza di un Tasso Massimo potrebbe avere effetti negativi in termini di prezzo nel caso in cui l'investitore intenda rivendere il Titolo sul mercato.

### ***2.2.3 Rischio di indicizzazione***

Ove le Condizioni Definitive prevedano il pagamento di Cedole a Tasso Variabile e/o Cedole Variabili, poiché il rendimento delle Obbligazioni dipende, in tutto o in parte, dall'andamento di un Parametro di Riferimento, ad un eventuale andamento decrescente del valore del Parametro di Riferimento, anche il rendimento dell'Obbligazione sarà proporzionalmente decrescente.

È altresì possibile che il Parametro di Riferimento possa ridursi fino a zero o al di sotto di zero; in questo caso, l'investitore non percepirebbe alcun interesse sull'investimento effettuato o percepirebbe interessi commisurati al Tasso Minimo eventualmente previsto nelle Condizioni Definitive.

### ***2.2.4 Rischio relativo alla presenza di un fattore di partecipazione inferiore al 100% e/o di un margine negativo***

Le Condizioni Definitive delle Obbligazioni a Tasso Variabile e a Tasso Misto (con riferimento alle Cedole Variabili) possono prevedere che al Parametro di Riferimento prescelto per il calcolo degli interessi venga applicato un Fattore di Partecipazione inferiore al 100%.

Per effetto di tali previsioni, gli importi da corrispondere a titolo di interessi agli Obbligazionisti generano un rendimento inferiore rispetto a quello di titoli simili il cui rendimento è determinato in ragione dello stesso Parametro di Riferimento prescelto (e dello stesso Margine), ma considerato per intero.

Le Condizioni Definitive delle Obbligazioni a Tasso Variabile e a Tasso Misto possono, inoltre, prevedere che, per il calcolo delle Cedole Variabili e delle Cedole a Tasso Variabile al prodotto tra il Parametro di Riferimento prescelto ed il Fattore di Partecipazione venga applicato un Margine negativo.

Per effetto di tale previsione, gli importi da corrispondere a titolo di interessi agli Obbligazionisti generano un rendimento inferiore rispetto a quello di titoli simili il cui rendimento è determinato in ragione dello stesso Parametro di Riferimento prescelto (e dello stesso Fattore di Partecipazione) ma con margine positivo o nullo.

Le Condizioni Definitive possono, infine, prevedere che il valore delle Cedole a Tasso Variabile delle Obbligazioni a Tasso Variabile, e delle Cedole Variabili delle Obbligazioni a Tasso Misto, sia determinato applicando al Parametro di Riferimento sia un Fattore di Partecipazione inferiore al 100% sia un Margine negativo o nullo. Per effetto di tali previsioni il rendimento delle Obbligazioni sarà inferiore al rendimento di titoli simili il cui rendimento sia determinato in ragione dello stesso Parametro di Riferimento, ma che non prevedano un Fattore di Partecipazione inferiore al 100% e/o un Margine negativo.

In tutte queste circostanze, qualora l'investitore intenda vendere le Obbligazioni sul mercato, deve considerare che il prezzo delle Obbligazioni potrebbe essere influenzato negativamente dalla presenza del Margine negativo o nullo e/o dal Fattore di Partecipazione inferiore al 100%.

#### ***2.2.5 Rischio di disallineamento tra il parametro di riferimento e la periodicità di pagamento delle Cedole delle Obbligazioni a Tasso Variabile e delle Obbligazioni a Tasso Misto (con riferimento alla parte cedolare variabile)***

Nelle ipotesi in cui la periodicità di pagamento delle Cedole a Tasso Variabile e delle Cedole Variabili (mensile, trimestrale, semestrale, annuale o altra periodicità indicata nelle Condizioni Definitive) non corrisponda al periodo di rilevazione del Parametro di Riferimento prescelto (ad esempio l'Obbligazione paga cedole annuali il cui rendimento è collegato all'andamento del tasso EURIBOR a 6 mesi), il rendimento delle Cedole a Tasso Variabile e/o delle Cedole Variabili potrebbe risultare inferiore a quello corrisposto da un titolo che preveda una durata del parametro di riferimento pari o maggiore rispetto alla periodicità delle cedole. Pertanto, tale disallineamento può incidere negativamente sul rendimento delle Obbligazioni a Tasso Variabile e delle Obbligazioni a Tasso Misto (con riferimento alla parte cedolare variabile).

#### ***2.2.6 Rischio di Eventi di Turbativa e/o di Eventi Straordinari***

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile e alle Obbligazioni a Tasso Misto, al verificarsi di Eventi di Turbativa e/o di Eventi Straordinari l'Agente per il Calcolo potrà effettuare autonomamente, in buona fede e secondo la migliore prassi di mercato, i calcoli e le valutazioni ritenuti opportuni al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'Evento di Turbativa e/o dell'Evento Straordinario e mantenere inalterate, nella massima misura possibile, le caratteristiche originarie delle Obbligazioni a Tasso Variabile o delle Obbligazioni a Tasso Misto.

Il verificarsi di Eventi di Turbativa e/o di Eventi Straordinari potrebbe avere un impatto negativo sulla determinazione delle Cedole a Tasso Variabile o delle Cedole Variabili e sul rendimento delle Obbligazioni a Tasso Variabile o delle Obbligazioni a Tasso Misto.

#### ***2.2.7 Rischio relativo alla regolamentazione sugli indici usati come indici di riferimento***

La regolamentazione degli indici usati come indici di riferimento, c.d. "benchmark", potrebbe influire negativamente sul valore delle Obbligazioni ad essi collegate. Gli indici di riferimento, utilizzati come Parametri di Riferimento, sono considerati indici di riferimento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1011 (il "Benchmark Regulation") pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 29 giugno 2016, e direttamente applicabile anche in Italia dal 1° gennaio 2018. Il Benchmark Regulation concerne la fornitura di indici di riferimento e l'uso di questi all'interno dell'Unione Europea. Detta normativa introduce un regime di autorizzazione e vigilanza degli amministratori degli indici di riferimento, prevedendo tra l'altro, (i) che gli amministratori degli indici di riferimento siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell'Unione Europea, siano soggetti a un regime equivalente o siano altrimenti riconosciuti o approvati) e (ii) che siano impediti

determinati utilizzi di benchmark forniti da amministratori che non siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell'Unione Europea, non ritenuti soggetti ad un regime equivalente o riconosciuti o approvati) da parte di Emittenti soggetti a supervisione UE.

Il Benchmark Regulation potrebbe avere un impatto significativo sulle Obbligazioni collegate ad un Parametro di Riferimento, in particolare se la metodologia di calcolo o altri termini del Parametro di Riferimento dovessero essere modificati per soddisfare i requisiti previsti dal Benchmark Regulation. Tali modifiche potrebbero, tra le altre cose, avere l'effetto di ridurre, aumentare o influenzare in altro modo la volatilità del Parametro di Riferimento.

L'eliminazione dell'EURIBOR o di qualsiasi altro Parametro di Riferimento, o i cambiamenti nelle modalità di amministrazione di qualsiasi Parametro di Riferimento, potrebbero richiedere o comportare un aggiustamento delle disposizioni sul calcolo delle cedole di cui ai Termini e Condizioni delle Obbligazioni, o comportare conseguenze negative per i detentori di qualsiasi Obbligazione legata a tale Parametro di Riferimento (incluse le Obbligazioni a Tasso Variabile i cui tassi di interesse sono legati all'EURIBOR o a qualsiasi altro Parametro di Riferimento soggetto a riforma). Inoltre, anche prima dell'attuazione di qualsiasi modifica l'incertezza sulla natura dei tassi di riferimento alternativi e sulle potenziali modifiche a tale Parametro di Riferimento può influire negativamente su tale Parametro di Riferimento durante la durata delle Obbligazioni, sul rendimento delle Obbligazioni e sul mercato di negoziazione dei titoli (incluse le Obbligazioni) basati sullo stesso Parametro di Riferimento.

Tali circostanze potrebbero avere un effetto negativo sostanziale sul valore e sul rendimento delle Obbligazioni. Inoltre, una qualsiasi delle questioni di cui sopra o qualsiasi altra modifica significativa alla definizione o all'esistenza di un Parametro di Riferimento potrebbe influire sulla capacità dell'Emittente di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi delle Obbligazioni a Tasso Variabile o potrebbe avere un effetto negativo sostanziale sul valore o sulla liquidità delle Obbligazioni a Tasso Variabile e sull'importo pagabile ai sensi delle stesse.

Gli investitori, nel prendere qualsiasi decisione di investimento in relazione ad una Obbligazione collegata ad un Parametro di Riferimento sono tenuti a consultare i propri consulenti al fine di valutare i potenziali rischi derivanti dalla menzionata normativa.

### **2.3 Rischio di conflitto di interessi**

Con riferimento a ciascuna emissione, i soggetti coinvolti a vario titolo nell'operazione (quali, ad esempio, Emittente, Responsabile del Collocamento, Collocatori, controparte di copertura, Agente per il Calcolo) possono trovarsi in situazioni di conflitto di interesse legate alla possibilità che:

- il/i Collocatore/i, il/i Collocatore/i Garante/i e/o il Responsabile del Collocamento appartengano al medesimo gruppo dell'Emittente o intrattengano rapporti di affari con l'Emittente;
- i soggetti coinvolti a vario titolo in ciascuna emissione e identificati nelle Condizioni Definitive abbiano interessi confliggenti in relazione al loro ruolo e alla percezione di commissioni da parte dell'Emittente o di altri soggetti individuati nelle Condizioni Definitive;
- il ruolo di Agente per il Calcolo delle Obbligazioni sia ricoperto dall'Emittente;
- l'Emittente o società controllate o collegate allo stesso o una delle società appartenenti al Gruppo CDP, possono concludere contratti di copertura in relazione alle Obbligazioni ed al relativo Parametro di Riferimento con banche o società finanziarie coincidenti con il Responsabile del Collocamento o il pertinente Collocatore, o selezionate dal Responsabile del Collocamento o dal pertinente Collocatore;
- il Responsabile del Collocamento o il/i Collocatore/i o il/i Collocatore/i Garante/i potrebbero operare quale Agente per il Calcolo ai fini della determinazione delle Cedole e delle attività connesse e, eventualmente, in qualità di controparte di copertura finanziaria;

- il Responsabile del Collocamento o il/i Collocatore/i o il/i Collocatore/i Garante/i o una società appartenente al medesimo gruppo bancario possano svolgere il ruolo di soggetto operante sul mercato secondario (ad esempio *specialist, liquidity provider* o *price maker*);
- il Responsabile del Collocamento o il/i Collocatore/i o il/i Collocatore/i Garante/i o l'Agente per il Calcolo possano svolgere il ruolo di soggetto operante (ad esempio *specialist, liquidity provider* o *price maker*) sulla sede ove saranno negoziate le Obbligazioni;
- Poste Italiane S.p.A. possa ricoprire il ruolo di Collocatore ovvero altri ruoli nel contesto dell'emissione.

Per maggiori informazioni in relazione ai conflitti di interessi che potrebbero derivare da ciascuna emissione, si veda la descrizione di cui al successivo paragrafo 3.1 "*Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione*".

Si segnala altresì che le Condizioni Definitive possono indicare conflitti di interessi aggiuntivi in connessione con la singola emissione e che non sono identificabili alla data della presente Nota Informativa.

## **2.4 Rischi relativi al rendimento delle Obbligazioni**

### ***2.4.1 Rischio di scostamento del rendimento dell'Obbligazione rispetto al rendimento di un titolo di stato***

L'investitore deve considerare che il rendimento su base annua delle Obbligazioni potrebbe anche risultare inferiore rispetto al rendimento effettivo su base annua di un titolo di stato avente durata e caratteristiche simili alle Obbligazioni, nonostante l'applicabilità di un prelievo fiscale equivalente sui pagamenti corrisposti ai sensi delle due tipologie di titoli, secondo quanto precisato al paragrafo 4.14 "*Regime Fiscale*" della presente Nota Informativa.

### ***2.4.2 Rischio connesso alla circostanza che, in ipotesi di acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario, il rendimento delle Obbligazioni possa variare in funzione del loro prezzo di acquisto da parte dell'investitore***

Il rendimento delle Obbligazioni quale indicato nelle Condizioni Definitive è il rendimento determinato in funzione del Prezzo di Emissione/Offerta (per le Condizioni Definitive di Offerta e Quotazione) o del valore teorico del Titolo (per le Condizioni Definitive di sola Quotazione). In ipotesi di acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario ad un prezzo diverso da quello di determinato al momento dell'emissione, dell'offerta o della quotazione, il rendimento delle medesime sarà variabile in funzione del loro prezzo di acquisto da parte dell'investitore e quindi potrebbe differire dal rendimento determinato nelle Condizioni Definitive. Pertanto qualora gli investitori decidano di acquistare le Obbligazioni sul mercato secondario, potrebbero non conseguire un rendimento pari a quello indicato nelle relative Condizioni Definitive, e questo anche nell'ipotesi in cui l'investimento nelle Obbligazioni sia detenuto sino a scadenza. Ad esempio, nell'ipotesi di acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario ad un prezzo maggiore del Prezzo di Emissione, il valore di rimborso sarà pari al 100% del Valore Nominale e, pertanto l'investitore potrebbe subire una perdita in conto capitale.

### ***2.4.3 Rischio relativo all'apprezzamento del rendimento***

Come descritto al paragrafo 4.14 "*Regime Fiscale*" della presente Nota Informativa e subordinatamente alle condizioni ivi indicate, le Obbligazioni oggetto del presente Programma beneficiano di una tassazione agevolata, rispetto alle obbligazioni soggette a tassazione ordinaria. In particolare, gli interessi derivanti dalle Obbligazioni sono soggetti ad una tassazione agevolata. Tuttavia l'investitore deve considerare che il rendimento netto delle Obbligazioni non sarà necessariamente superiore rispetto a quello offerto da obbligazioni soggette ad una tassazione ordinaria e potrebbe essere tale da ridurre il vantaggio fiscale previsto dalla relativa disciplina a favore dei sottoscrittori. Pertanto, ai fini di un corretto apprezzamento dell'investimento, si invita il sottoscrittore a considerare con particolare attenzione il rendimento effettivo al netto della aliquota fiscale applicata.

## **2.5 Rischi relativi all'Offerta delle Obbligazioni**

### ***2.5.1 Rischio relativo all'eventuale assenza o alla revoca della garanzia di sottoscrizione delle Obbligazioni per l'importo non collocato***

In caso di Offerta, laddove il/i Responsabile/i del Collocamento e/o il/i Collocatore/i operino senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'Emittente, ovvero, ove previsto nelle Condizioni Definitive, si verifichino le condizioni al ricorrere delle quali il/i Collocatore/i Garante/i e/o gli eventuali Terzi Garanti ivi indicati non saranno tenuti all'adempimento degli obblighi di garanzia ovvero detti obblighi possano essere revocati, in considerazione della circostanza che le Obbligazioni saranno emesse nei soli limiti delle adesioni validamente pervenute entro la chiusura del Periodo di Offerta l'importo totale effettivamente emesso delle Obbligazioni potrà risultare anche significativamente inferiore all'ammontare nominale complessivo offerto delle Obbligazioni. Il ridotto importo effettivamente emesso delle Obbligazioni potrebbe incidere negativamente in maniera significativa sulla liquidità delle stesse per cui l'investitore, anche in ragione dell'eventuale assenza di una garanzia di sottoscrizione, potrebbe trovare difficoltà nel liquidare il proprio investimento. Per maggiori dettagli in relazione al rischio di liquidità, si faccia riferimento al precedente paragrafo 2.1 *"Rischi connessi alla natura delle Obbligazioni"*, sottoparagrafo 2.1.4 *"Rischio di liquidità"*.

### ***2.5.2 Rischio di chiusura anticipata dell'Offerta***

L'investitore deve considerare che l'eventuale chiusura anticipata dell'Offerta potrebbe essere disposta anche ove non sia stato raggiunto l'importo massimo dell'Offerta e tale circostanza avrà un impatto sull'ammontare nominale complessivo del Prestito Obbligazionario e sulla relativa liquidità delle Obbligazioni. Per maggiori dettagli in relazione al rischio di liquidità, si faccia riferimento al precedente paragrafo 2.1 *"Rischi connessi alla natura delle Obbligazioni"*, sottoparagrafo 2.1.4 *"Rischio di liquidità"*.

A tal riguardo le Condizioni Definitive conterranno la previsione delle eventuali condizioni al ricorrere delle quali l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento e/o il/i Collocatore/i e/o il/i Collocatore/i Garante/i e/o i diversi soggetti indicati nelle Condizioni Definitive medesime avranno la facoltà di chiudere anticipatamente la Singola Offerta.

### ***2.5.3 Rischi legati all'annullamento dell'offerta***

L'investitore deve considerare che, in caso di annullamento dell'Offerta, non sarà pagato alcun importo di compensazione e, pertanto, potrebbe essere soggetto al rischio di reinvestimento. L'investitore inoltre deve considerare che, in caso di annullamento dell'Offerta, non potrà beneficiare degli interessi sulle somme versate che avrebbe altrimenti percepito se non avesse sottoscritto le Obbligazioni e avesse effettuato un'altra tipologia di investimento.

A tal riguardo, al ricorrere di determinate condizioni l'Emittente e/o il/i Responsabile/i del Collocamento e/o il/i Collocatore/i e/o il/i Collocatore/i Garante/i e/o i diversi soggetti indicati nelle Condizioni Definitive medesime, avranno la facoltà di non dare inizio alla Singola Offerta ovvero di ritirarla. Inoltre, il ritiro dell'Offerta e il conseguente annullamento della medesima potrà avvenire anche nel caso in cui non venga raggiunto il quantitativo minimo dell'Offerta e tale importo non venga ridotto per decisione dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento e/o del/dei Collocatore/i e/o il/i Collocatore/i Garante/i e/o i diversi soggetti indicati nelle Condizioni Definitive. Si precisa che la riduzione del quantitativo minimo dell'Offerta (senza annullamento dell'Offerta) potrà avere un impatto sull'ammontare nominale complessivo del Prestito Obbligazionario e quindi sulla liquidità delle Obbligazioni. Per maggiori dettagli in relazione al rischio di liquidità, si faccia riferimento al precedente paragrafo 2.1 *"Rischi connessi alla natura delle Obbligazioni"*, sottoparagrafo 2.1.4 *"Rischio di liquidità"*.

### ***2.5.4 Rischi inerenti all'eventuale Distribuzione sul MOT***

Gli investitori dovrebbero considerare che, qualora sia indicato nelle Condizioni Definitive che l'Emittente intende avvalersi della Distribuzione sul MOT, gli operatori possono monitorare l'andamento delle proposte di acquisto delle Obbligazioni durante il periodo di adesione all'Offerta, e tale circostanza può avere un impatto

sull'andamento e sui risultati dell'Offerta, dato che la conoscibilità in tempo reale dell'andamento degli ordini potrebbe influenzare l'orientamento dei potenziali investitori, accelerandone o rallentandone il processo di decisione in merito all'adesione all'Offerta.

Si segnala che, quando l'Emittente si avvale della Distribuzione sul MOT, l'assegnazione dei titoli avviene in base all'ordine cronologico di conclusione dei contratti sulla piattaforma MOT, fino ad esaurimento degli stessi. Pertanto, la presa in carico della proposta di acquisto non costituisce perfezionamento del contratto, che resta subordinato alla conferma della corretta esecuzione dell'ordine e l'efficacia del contratto è subordinata all'emissione delle Obbligazioni. Nel caso in cui non si proceda all'emissione delle Obbligazioni perché non sussistono i requisiti di ammissione previsti da Borsa Italiana S.p.A. ovvero perché viene determinato di non dare inizio all'Offerta ovvero di ritirarla ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo 5.1.3 (*Periodo di validità dell'Offerta e descrizione delle procedure di adesione*), il provvedimento di ammissione, ove già rilasciato, perde efficacia e i contratti conclusi sono da considerarsi nulli.

### ***2.5.5 Rischio relativo alle clausole limitative dei destinatari dell'Offerta***

Le Condizioni Definitive prevedono una – ovvero una combinazione – di limitazioni o condizioni per l'offerta dei Titoli; in tali casi, vi è il rischio che la limitazione dell'offerta ai soli investitori che siano in grado di soddisfare le condizioni previste, influisca sull'ammontare nominale complessivo collocato e, conseguentemente, sulla liquidità delle Obbligazioni.

In particolare, fatti salvi gli eventuali impegni di garanzia assunti dal consorzio di collocamento e di garanzia e/o dagli eventuali Terzi Garanti, nessuna quota può essere destinata agli Investitori Qualificati: le Obbligazioni possono essere offerte esclusivamente alle persone fisiche residenti in Italia fino ad un massimo del 100% dell'importo complessivo; inoltre, ove previsto nelle Condizioni Definitive, un ammontare della Singola Offerta potrà essere destinato a persone fisiche che rispettino determinate condizioni.

### ***2.5.6 Assenza di informazioni successive all'Emissione***

Le Condizioni Definitive indicano la fonte delle informazioni sui prezzi, sugli indici di riferimento applicabili.

L'Emittente potrebbe non fornire, successivamente alla Data di Emissione, informazioni relative alla *performance* del Parametro di Riferimento o al valore di mercato corrente delle Obbligazioni.

## **2.6 Rischio relativo al regime fiscale**

### ***2.6.1 Rischio relativo ai limiti di indennizzo a seguito di provvedimenti o decisioni da parte di qualsiasi Autorità competente***

L'Emittente si impegna a tenere indenni e manlevati i portatori delle Obbligazioni entro i limiti e al verificarsi delle circostanze descritte nella Clausola di Indennizzo per motivi fiscali di seguito riportata.

In particolare, ai sensi della Clausola di Indennizzo per motivi fiscali, l'Emittente si impegna a tenere indenni e manlevati i portatori delle Obbligazioni qualora, a seguito di provvedimenti o decisioni di qualsiasi Autorità competente, vi sia per essi un onere fiscale aggiuntivo effettivamente sopportato derivante da una più elevata tassazione a titolo di imposta sostitutiva sugli interessi e sugli altri proventi delle Obbligazioni rispetto alla maggiore tra: (i) quella derivante dall'applicazione dell'aliquota vigente sulle Obbligazioni alla data di pubblicazione della presente Nota Informativa e (ii) quella derivante dall'applicazione dell'aliquota pro-tempore vigente per i titoli pubblici di cui all'articolo 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 o quelli agli stessi assimilati.

Tuttavia, tale Clausola di Indennizzo per motivi fiscali non comporta alcun obbligo per l'Emittente di indennizzare i portatori delle Obbligazioni al verificarsi di circostanze diverse o ulteriori rispetto a quelle in essa descritte. Si vedano a tal riguardo i seguenti sottoparagrafi 2.6.2 "*Rischio relativo a possibili cambiamenti del regime fiscale in vigore in Italia alla data della presente Nota Informativa*" e 2.6.3 "*Rischio relativo all'assenza di un meccanismo di gross-up*".

### **2.6.2 Rischio relativo a possibili cambiamenti del regime fiscale in vigore in Italia alla data della presente Nota Informativa**

A seguito di eventuali modifiche nella normativa fiscale applicabile alle Obbligazioni e nella relativa interpretazione, le stesse potrebbero essere soggette ad oneri fiscali diversi da quelli in vigore al momento della pubblicazione della presente Nota Informativa e l'investitore potrebbe conseguire un minor guadagno a causa di un eventuale inasprimento del regime fiscale dovuto ad un aumento delle imposte attualmente in essere o dall'introduzione di nuove imposte.

A tale proposito, il paragrafo 4.14 "*Regime Fiscale*" della presente Nota Informativa riporta una breve descrizione del regime fiscale in Italia applicabile all'acquisto, alla detenzione ed alla cessione delle Obbligazioni per certe categorie di investitori, ai sensi della legislazione tributaria italiana vigente alla data della presente Nota Informativa e della relativa interpretazione corrente, fermo restando che, successivamente a tale data, le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti della normativa applicabile nonché alla relativa interpretazione di volta in volta assunta dalle autorità di riferimento, con possibili effetti retroattivi le cui conseguenze sarebbero, pertanto, a esclusivo carico dell'investitore, salvo quanto previsto nella Clausola di Indennizzo per motivi fiscali.

Tutti gli oneri fiscali presenti o futuri che si applicano ai pagamenti effettuati ai sensi delle Obbligazioni sono e saranno ad esclusivo carico dell'investitore, salvo quanto previsto nella Clausola di Indennizzo per motivi fiscali.

Le Obbligazioni sono soggette al regime fiscale previsto dal decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche, che prevede, tra l'altro, l'applicazione di un'imposta sostitutiva sugli interessi e proventi assimilati nella misura e alle condizioni descritte al paragrafo 4.14 "*Regime Fiscale*" della presente Nota Informativa.

### **2.6.3 Rischio relativo all'assenza di un meccanismo di gross – up**

Fatta salva ogni diversa previsione contenuta nella Clausola di Indennizzo per motivi fiscali, l'Emittente non pagherà importi aggiuntivi o non compenserà gli investitori di alcuna imposta che grava sui pagamenti (incluso il pagamento del capitale) relativa alle Obbligazioni. Sono a carico dell'Obbligazionista tutte le imposte e le tasse, presenti e future, che per legge colpiscono le Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti e redditi.

Qualora durante la vita delle Obbligazioni, quale conseguenza o meno di modifiche alla normativa applicabile e alla relativa interpretazione, i pagamenti relativi alle Obbligazioni siano assoggettati a ritenuta alla fonte o altro tipo di imposta, contributo o onere governativo (ovvero le aliquote siano di ammontare diverso da quelle descritte al paragrafo 4.14 "*Regime Fiscale*" della presente Nota Informativa), in Italia o in qualsiasi altra giurisdizione (ivi inclusi gli Stati Uniti con riferimento alla normativa FATCA), o da parte di qualsiasi relativa entità politica o autorità fiscale e, di conseguenza, l'Emittente debba trattenere tale imposta, onere o contributo dai pagamenti agli investitori inerenti alle Obbligazioni, l'Emittente effettuerà detti pagamenti inerenti alle Obbligazioni solo dopo avere trattenuto gli importi corrispondenti, e non corrisponderà agli investitori alcun importo aggiuntivo a compensazione di detti importi trattenuti (ovvero dei maggiori importi dovuti rispetto a quelli descritti nel paragrafo 4.14 "*Regime Fiscale*" della presente Nota Informativa).

Con specifico riferimento alla normativa FATCA, come implementata ed attuata, pur essendo l'Emittente un soggetto qualificato "Beneficiario Effettivo Esente" a tali fini, si evidenzia che in determinate circostanze ed in relazione agli altri soggetti che effettuano i pagamenti dovuti ai sensi delle Obbligazioni potrebbe essere richiesto di effettuare ritenute fiscali statunitensi con aliquota del 30% su tutti, o su una parte, dei pagamenti effettuati dopo il 31 dicembre 2018 ai sensi e per gli effetti del disposto dagli articoli 1471-1474 del *U.S. Internal Revenue Code* (Codice di Diritto Tributario Americano) e dai regolamenti e dalle linee guida promulgate ai sensi della stessa normativa (c.d. FATCA).

La normativa FATCA è particolarmente complessa. Ciascun Obbligazionista dovrebbe consultare il proprio consulente fiscale per ottenere una spiegazione più dettagliata relativamente alla normativa FATCA al fine di

valutare come essa possa influenzarlo e, in particolare, se possa essere, o possa mantenere la propria partecipazione in un ente che, in conformità alla normativa FATCA, è classificato come un istituto finanziario.

Di conseguenza, qualora sia prevista l'applicazione di ritenute, gli investitori riceveranno un importo inferiore a quello cui avrebbero avuto diritto quale pagamento relativo alle Obbligazioni alle varie Date di Pagamento delle Cedole ed alla Data di Scadenza.

L'Emittente non è in grado di prevedere se modifiche normative interverranno entro la scadenza delle Obbligazioni e, qualora ciò accadesse, quali saranno gli importi che dovrà trattenere. In nessun caso può essere decisa qualsiasi trattenuta a discrezione dell'Emittente.

L'Emittente non ha diritto di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni nel caso di un cambiamento nella normativa fiscale italiana o di qualsiasi altra giurisdizione. Ove la modifica normativa richiedesse di fornire una certificazione, identificazione ovvero qualsiasi altra informazione che comporti la rivelazione all'Emittente, uno qualsiasi dei suoi agenti per il pagamento o una qualsiasi autorità governativa, della nazionalità, residenza o identità di un sottoscrittore delle Obbligazioni che non sia un cittadino italiano, ciascun investitore in qualità di possessore diretto o indiretto di una Obbligazione al portatore potrebbe dover fornire le informazioni richieste da tali obblighi di reportistica o, eventualmente, subire la deduzione di importi dai pagamenti che deve ricevere ai sensi delle Obbligazioni che detiene, nel caso in cui tale investitore non adempia a tali obblighi.

Fermo restando quanto sopra descritto l'investitore deve considerare che la Clausola di Indennizzo per motivi fiscali consente una riduzione del rischio fiscale a cui l'investitore è normalmente esposto in assenza di alcun meccanismo di *gross-up*.

Per ulteriori informazioni, si veda il paragrafo 4.14 "*Regime Fiscale*" della presente Nota Informativa.

### **3. INFORMAZIONI ESSENZIALI**

#### **3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione**

Con riferimento a ciascuna emissione, i soggetti coinvolti nell'operazione a vario titolo (quali, ad esempio, Emittente, Responsabile del Collocamento, Collocatori, controparte di copertura, Agente per il Calcolo) possono trovarsi in situazioni di conflitto di interesse.

L'attività del/i Collocatore/i, del/i Collocatore/i Garante/i e del/i Responsabile/i del Collocamento e/o altri soggetti a vario titolo coinvolti nella specifica emissione, in quanto soggetti nominati dall'Emittente che percepiscono commissioni per il servizio che svolgono e per i risultati del collocamento, può condurre all'esistenza di un conflitto di interessi.

I soggetti di volta in volta individuati quali Responsabile/i del Collocamento e Collocatori potrebbero far parte del medesimo gruppo bancario ed avere un conflitto di interessi rispetto all'attività di collocamento ove percepissero dall'Emittente un importo dovuto a titolo di commissione di direzione e/o di commissione di collocamento e/o di costo di strutturazione del Prestito Obbligazionario, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

In particolare, i Collocatori Garanti e/o eventuali Terzi Garanti potrebbero versare, rispetto al collocamento, in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori loro clienti, laddove, prestino garanzia di sottoscrizione, anche solo parziale, delle Obbligazioni, poiché, nell'ipotesi di titoli invenduti, avrebbero l'obbligo di acquistarli assumendo su sè stessi il rischio dell'operazione e, pertanto, rilevando un ulteriore interesse a collocare tutti i titoli.

Inoltre, il/i Collocatore/i, il/i Collocatore/i Garante/i e il/i Responsabile/i del Collocamento potrebbero avere un potenziale conflitto di interessi derivante dall'intrattenere rapporti di affari continuativi con CDP o con le società del Gruppo CDP, ovvero fare parte di un gruppo che intrattiene rapporti di affari con CDP o con le società del Gruppo CDP. In tal caso, ove il/i Collocatore/i, il/i Collocatore/i Garante/i e il/i Responsabile/i del Collocamento o il gruppo di cui gli stessi fanno parte abbiano crediti finanziari di natura rilevante nei confronti di CDP ovvero delle società del Gruppo CDP, gli stessi potrebbero essere esposti al rischio di credito verso CDP o verso il Gruppo CDP in relazione alle posizioni detenute in strumenti finanziari di CDP o delle società del Gruppo CDP o correlati a questi ed avere, quindi, un ulteriore interesse al collocamento delle Obbligazioni.

In particolare, i soggetti di volta in volta individuati quali Collocatori, Collocatori Garanti e Responsabili del Collocamento, o società facenti parte del relativo gruppo bancario, potrebbero aver erogato o stare erogando finanziamenti a favore dell'Emittente e del suo gruppo di appartenenza. Inoltre, i soggetti di volta in volta individuati quali Collocatori, Collocatori Garanti e Responsabili del Collocamento, o società facenti parte del relativo gruppo bancario, potrebbero aver prestato o prestare servizi di *corporate finance* e/o *investment banking* a favore dell'Emittente e/o ad una o più società del suo gruppo di appartenenza.

Inoltre, il/i Collocatore/i, il/i Collocatore/i Garante/i e il/i Responsabile/i del Collocamento potrebbero trovarsi in una situazione di conflitto di interessi anche in ragione del fatto che CDP potrebbe utilizzare anche in parte i proventi derivante dall'emissione delle Obbligazioni per il rimborso di finanziamenti e/o una riduzione della propria esposizione creditizia nei confronti dei predetti soggetti.

Le Condizioni Definitive possono indicare che il ruolo di Agente per il Calcolo delle Obbligazioni sia ricoperto dall'Emittente. In tal caso, si potrebbe configurare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori poiché in tale ruolo avrà la facoltà di procedere, al verificarsi di particolari eventi (quali, ad esempio, gli Eventi di Turbativa e gli Eventi Straordinari) ad una serie di determinazioni che influiscono sul valore della/e Cedola/e a Tasso Variabile o della/e Cedola/e Variabile/i e tali determinazioni potrebbero pertanto incidere negativamente sul valore delle Obbligazioni a Tasso Variabile e delle Obbligazioni a Tasso Misto.

Ai fini della copertura della propria esposizione con riferimento alle Obbligazioni, l'Emittente o società controllate o collegate allo stesso o una delle società appartenenti al Gruppo CDP, possono concludere contratti di copertura in relazione alle Obbligazioni ed al relativo Parametro di Riferimento con banche o società

finanziarie che possono coincidere con il Responsabile del Collocamento o un Collocatore, o possono essere selezionate da questi ultimi. Tali accordi di copertura possono prevedere che il/i Responsabile/i del Collocamento ovvero il/i Collocatore/i ovvero il/i Collocatore/i Garante/i debbano sostenere i costi derivanti dalla cancellazione (totale o parziale) di tali contratti di copertura, qualora l'importo complessivo degli stessi risultasse superiore al Valore Nominale effettivamente collocato. In tal senso il/i Responsabile/i del Collocamento ovvero il/i Collocatore/i ovvero il/i Collocatore/i Garante/i si troverebbero in una situazione di conflitto di interesse in quanto potrebbero avere interesse a che venga collocato l'intero ammontare del Prestito Obbligazionario.

Con riferimento a ciascuna emissione, il Responsabile del Collocamento o il/i Collocatore/i o il/i Collocatore/i Garante/i potrebbero operare quale Agente per il Calcolo ai fini della determinazione delle Cedole e delle attività connesse e, eventualmente, in qualità di controparte di copertura finanziaria. In tal caso, si potrebbe configurare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori. Infatti, si rappresenta che l'Agente per il Calcolo avrà la facoltà di procedere, al verificarsi di particolari eventi (quali, ad esempio, gli Eventi di Turbativa e gli Eventi Straordinari) ad una serie di determinazioni che influiscono sul valore della/e Cedola/e a Tasso Variabile o della/e Cedola/e Variabile/i e tali determinazioni potrebbero pertanto incidere negativamente sul valore delle Obbligazioni a Tasso Variabile e delle Obbligazioni a Tasso Misto.

Nell'eventualità in cui il/i Responsabile/i del Collocamento o il/i Collocatore/i o il/i Collocatore/i Garante/i o una società appartenente al medesimo gruppo bancario svolgano il ruolo di soggetto operante sul mercato secondario (ad esempio *specialist, liquidity provider o price maker*), tali soggetti potrebbero trovarsi in una situazione di conflitto di interessi in ragione della compresenza di vari ruoli in capo agli stessi ovvero per aver assunto l'incarico riacquistare titoli collocati da società del proprio gruppo. In tal caso, il prezzo di acquisto delle Obbligazioni potrebbe essere negativamente influenzato dall'appartenenza del soggetto operante sul mercato secondario (ad esempio, *specialist, liquidity provider o price maker*) al medesimo gruppo bancario del/i Responsabile/i del Collocamento o del/i Collocatore/i o del/i Collocatore/i Garante/i.

Le Obbligazioni offerte e/o quotate nell'ambito del Programma potranno essere negoziate su un MTF o su un internalizzatore sistematico o su una sede di negoziazione equivalente, organizzato/a e gestito/a da una società appartenente al medesimo gruppo bancario del/i Responsabile/i del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i e/o dell'Agente per il Calcolo su tale MTF o internalizzatore sistematico o sede di negoziazione equivalente, il/i Responsabile/i del Collocamento o il/i Collocatore/i o il/i Collocatore/i Garante/i o l'Agente per il Calcolo potrebbero operare anche in qualità di *market maker o liquidity provider o specialist* provvedendo a fornire prezzi di acquisto e/o di vendita delle Obbligazioni durante gli orari di apertura del sistema e secondo le regole di funzionamento proprie dello stesso. In relazione a tale attività, si potrebbe configurare una situazione di conflitto di interessi in capo al/i Responsabile/i del Collocamento o al/i Collocatore/i o al/i Collocatore/i Garante/i o all'Agente per il Calcolo.

Alla data della presente Nota Informativa, l'Emittente intrattiene una serie di rapporti di natura commerciale e finanziaria con Poste Italiane S.p.A..

In particolare, i rapporti con Poste Italiane S.p.A. fanno riferimento principalmente al servizio di raccolta dei prodotti del Risparmio Postale e alla partecipazione di CDP al capitale sociale di Poste Italiane S.p.A..

A tal riguardo, in data 24 dicembre 2021, CDP e Poste Italiane S.p.A. hanno sottoscritto un accordo sul Risparmio Postale per il periodo 2021-2024, nell'ambito del quale il servizio reso da Poste Italiane S.p.A. è remunerato da CDP con una commissione annuale.

Resta fermo che eventuali ulteriori conflitti di interessi diversi da quelli descritti nella presente Nota Informativa, che dovessero sussistere in prossimità dell'inizio del periodo di offerta delle Obbligazioni, saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

### **3.2 Ragioni dell'Offerta ed impiego dei proventi**

L'impiego dei proventi sarà specificato nelle Condizioni Definitive.

La raccolta derivante dalle emissioni delle Obbligazioni è destinata a finanziare attività di interesse economico generale.

Per maggiori dettagli sul novero delle attività di CDP nell'ambito delle quali i proventi potranno essere impiegati, si rinvia al paragrafo 5.1 "*Principali attività*" del Documento di Registrazione.

## 4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE AL PUBBLICO O DA AMMETTERE ALLA QUOTAZIONE – TERMINI E CONDIZIONI

### 4.1 Descrizione, Codice ISIN, Valore Nominale, numero dei Titoli, Valore Nominale

I titoli oggetto del Programma sono obbligazioni *senior*.

I titoli possono essere obbligazioni a tasso fisso costante (le “**Obbligazioni a Tasso Fisso Costante**”), obbligazioni a tasso fisso crescente (le “**Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente**”), obbligazioni a tasso fisso decrescente (le “**Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente**”), obbligazioni a tasso fisso con andamento misto (le “**Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto**”), obbligazioni a tasso variabile con possibilità di *cap e/o floor* (le “**Obbligazioni a Tasso Variabile**”) o obbligazioni a tasso misto con possibilità di *cap e/o floor* (le “**Obbligazioni a Tasso Misto**”) (tutte, congiuntamente, le “**Obbligazioni**” o i “**Titoli**”).

Subordinatamente al rispetto dei limiti di emissione (*inter alia*, ammontare nominale massimo complessivo non superiore a 5.000.000.000 di Euro) previsti dal decreto del Direttore Generale del Tesoro prot. n. 13592 del 18 febbraio 2015, le Obbligazioni offerte e/o quotate ai sensi del Programma possono essere emesse ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lett. a), e comma 24 (quest’ultimo comma come modificato dall’art. 22-*quinquies*, comma 1, lett. a), del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (Decreto Competitività) e come successivamente modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Le Obbligazioni emesse ai sensi della citata normativa sono soggette al regime fiscale descritto al paragrafo 4.14 “*Regime fiscale*” della presente Nota Informativa.

Inoltre, i Titoli, diversamente da altri debiti assunti dall’Emittente, quali a titolo esemplificativo quelle relative ai Libretti di Risparmio Postale e ai Buoni Fruttiferi Postali, non sono assistiti dalla garanzia dello Stato italiano.

Le Obbligazioni potranno essere emesse in una o più *tranche*. Le Condizioni Definitive riporteranno il numero della serie, il numero della tranche, ivi incluse eventuali informazioni sulla fungibilità con una serie esistente, e il rispettivo Valore Nominale Complessivo.

Le Condizioni Definitive riportano inoltre la data di emissione, ovvero le modalità secondo cui è resa nota la medesima, (la “**Data di Emissione**”), la data di scadenza, ovvero le modalità secondo cui è resa nota la medesima, (la “**Data di Scadenza**”) e le informazioni relative alla determinazione ed al pagamento degli interessi, il numero di Obbligazioni oggetto dell’Offerta e/o della Quotazione, il Codice ISIN e il valore nominale (il “**Valore Nominale**”) di ciascuna Obbligazione.

### 4.2 Legislazione in base alla quale i Titoli sono creati e foro competente

Le Obbligazioni sono emesse e create in Italia e le disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle Obbligazioni ed i rapporti tra gli Obbligazionisti e l’Emittente, riportate nella presente Sezione 4 “*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire al pubblico o da ammettere alla quotazione – Termini e Condizioni*” e nelle Condizioni Definitive, sono sottoposte alla legge italiana e devono essere interpretate secondo la medesima legge.

L’autorità giudiziaria di Roma ha competenza esclusiva a conoscere e decidere ogni controversia, e transigere ogni lite relativa alle Obbligazioni. L’assoggettamento alla competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria di Roma non può limitare (e non potrà essere interpretato nel senso di limitare) il diritto di ciascun Obbligazionista di proporre giudizio presso qualsiasi altra corte o tribunale competente, incluso il foro di residenza o del domicilio elettivo del relativo Obbligazionista, ove tale diritto non possa essere convenzionalmente limitato o modificato ai sensi della vigente normativa applicabile.

In particolare, ove l’Obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo del 6 settembre 2005, n. 206, come successivamente modificato (il “**Codice del Consumo**”), il

foro competente sarà quello di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2010, per la risoluzione di controversie in materia di contratti bancari e finanziari è necessario, prima di esercitare un'azione in giudizio, esperire un tentativo di conciliazione obbligatoria rivolgendosi agli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

In particolare per la risoluzione di controversie relative all'osservanza degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell'esercizio di un'attività o di un servizio di investimento da parte del Collocatore, l'investitore – purché non rientri tra le controparti qualificate o tra i clienti professionali ai sensi del Testo Unico della Finanza – può ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (“ACF”) previsto dal Decreto Legislativo n. 130 del 2015 ed istituito presso la CONSOB con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'investitore può fare ricorso all'ACF, senza peraltro obbligo di assistenza legale, dopo aver presentato reclamo al Collocatore. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a 500.000 euro. Sono inoltre esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte del Collocatore degli obblighi di cui sopra e quelli che non hanno natura patrimoniale. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

Qualora l'investitore non sia soddisfatto della decisione dell'ACF, può comunque rivolgersi all'autorità giudiziaria.

Per ulteriori dettagli sulla procedura presso l'ACF l'investitore può consultare il sito web dell'ACF ([www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it)) e le delibere CONSOB n. 19602 del 4 maggio 2016 e n. 21867 del 26 maggio 2021, pubblicate sul sito [www.consob.it](http://www.consob.it).

Si precisa che tale procedura non può essere esperita nei confronti dell'Emittente.

#### **4.3 Forma degli strumenti finanziari e soggetti incaricati della tenuta dei registri**

Le Obbligazioni sono titoli al portatore, emesse in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e/o integrato, (il “**Testo Unico**”) e della “*Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata*” adottata dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB con provvedimento congiunto del 13 agosto 2018, come successivamente modificato, e sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso Euronext Securities Milan, denominazione commerciale di Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari 6 (il “**Sistema di Gestione Accentrata**”). Non sono emessi certificati rappresentativi delle Obbligazioni; è tuttavia salvo il diritto del titolare di ottenere il rilascio della certificazione di cui agli articoli 83-*quinquies* e 83-*novies*, comma 1, lett. b) del Testo Unico.

Il trasferimento delle Obbligazioni avviene mediante registrazione sui conti accesi, presso Euronext Securities Milan, dagli intermediari aderenti al Sistema di Gestione Accentrata. Ne consegue che il soggetto che di volta in volta risulta essere titolare del conto, detenuto presso un intermediario direttamente o indirettamente aderente a Euronext Securities Milan, sul quale le Obbligazioni risultano essere accreditate, è considerato il legittimo titolare delle stesse ed è autorizzato ad esercitare i diritti alle stesse collegate.

#### **4.4 Valore Nominale Complessivo dei titoli offerti al pubblico e/o ammessi alla quotazione**

Il Valore Nominale Complessivo sarà indicato nelle Condizioni Definitive che entro l'inizio del Periodo di Offerta saranno rese pubbliche e messe a disposizione secondo le modalità di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente si riserva la facoltà di aumentare il Valore Nominale Complessivo dell'Offerta secondo le

modalità indicate nel successivo paragrafo 5.1.2 “*Ammontare totale dell’Emissione e dell’Offerta*”.

L’Emittente potrà procedere all’emissione anche nell’ipotesi in cui non sia sottoscritto il Valore Nominale Complessivo oggetto dell’Offerta secondo quanto di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive.

#### **4.5 Valuta di emissione dei Titoli**

Le Obbligazioni sono emesse e denominate in Euro.

#### **4.6 Ranking dei Titoli**

I diritti inerenti alle Obbligazioni sono parimenti ordinati rispetto ad altri debiti chirografari (vale a dire non garantiti e non privilegiati), dell’Emittente già contratti o futuri.

Le Obbligazioni rappresentano una forma di indebitamento dell’Emittente non garantita e non subordinata e non sono state previste garanzie o altri impegni relativamente a qualsiasi pagamento dovuto dall’Emittente ai sensi delle Obbligazioni (sia legato al rimborso delle Obbligazioni che al pagamento degli interessi). Le Obbligazioni non sono strumenti bancari.

Inoltre, le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del “Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi” e, diversamente da altri debiti assunti dall’Emittente quali a titolo esemplificativo quelle relative ai Libretti di Risparmio Postale e ai Buoni Fruttiferi Postali, non sono garantite dallo Stato italiano.

Non è prevista inoltre limitazione alcuna alla possibilità per l’Emittente di costituire (ovvero di far costituire da terzi) garanzie reali o di far rilasciare da terzi garanzie personali ovvero di costituire (o far costituire da terzi) patrimoni di destinazione a garanzia degli obblighi dell’Emittente relativamente a titoli di debito emessi dall’Emittente diversi dalle Obbligazioni.

Si precisa, infine, che l’Emittente non è soggetto alle previsioni della Direttiva 2014/59/UE, come successivamente modificata, in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (come recepita nell’ordinamento italiano dai decreti legislativi del 16 novembre 2015, n. 180 e 181, e successive modifiche) e, pertanto, le Obbligazioni non sono soggette all’applicazione dello strumento del cd. “*bail-in*” previsto da tale normativa.

#### **4.7 Diritti connessi ai Titoli e relative limitazioni**

Le Obbligazioni incorporano i diritti e i benefici previsti dalle disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle Obbligazioni ed i rapporti tra gli Obbligazionisti e l’Emittente, riportate nella presente Sezione 4 “*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire al pubblico o da ammettere alla quotazione – Termini e Condizioni*” della presente Nota Informativa e nelle Condizioni Definitive che sono sottoposte alla legge italiana nonché ai benefici e ai diritti propri della stessa, quali il diritto alla percezione degli interessi ed al rimborso del capitale.

Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni fissate nelle disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle Obbligazioni ed i rapporti tra gli Obbligazionisti e l’Emittente, riportate nella presente Sezione 4 “*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire al pubblico o da ammettere alla quotazione – Termini e Condizioni*” della presente Nota Informativa e nelle Condizioni Definitive e attribuisce i diritti e i benefici incorporati nelle Obbligazioni medesime.

Non esistono ulteriori diritti connessi alle Obbligazioni, salvo quanto prima precisato. In particolare, non è prevista la conversione delle Obbligazioni in altri titoli.

L’Emittente potrà apportare a dette disposizioni, e conseguentemente alle caratteristiche delle Obbligazioni le modifiche necessarie od opportune al fine di recepire la vigente disciplina applicabile alle Obbligazioni, come di seguito previsto al successivo sottoparagrafo 4.11.1 “*Modifiche ai Termini e Condizioni delle Obbligazioni*”.

In ogni caso, le modifiche, integrazioni e comunicazioni relative alle disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle Obbligazioni ed i rapporti tra gli Obbligazionisti e l'Emittente sono rese note nei modi previsti al successivo sottoparagrafo 4.11.2 “*Comunicazioni*”.

#### **4.8 Tasso di interesse nominale**

##### **4.8.1 Tasso di interesse nominale**

Il Tasso di interesse nominale sarà indicato, di volta in volta, nelle Condizioni Definitive.

##### **4.8.2 Disposizioni relative agli Interessi da pagare**

Si descrivono di seguito le modalità di calcolo degli interessi a seconda che si tratti di Obbligazioni a Tasso Fisso Costante, Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente, Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente, Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto, Obbligazioni a Tasso Variabile o Obbligazioni a Tasso Misto.

\* \* \*

#### **A. Obbligazioni a Tasso Fisso Costante**

Le Obbligazioni a Tasso Fisso Costante maturano, a partire dalla Data di Godimento, interessi lordi annui calcolati applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse costante predeterminato, tenuto conto della Convenzione di Calcolo e della Base di Calcolo che sono indicate nelle Condizioni Definitive (ciascuna una “**Cedola a Tasso Fisso Costante**”).

Le Cedole a Tasso Fisso Costante sono corrisposte con la periodicità e alle Date di Pagamento degli Interessi indicate nelle Condizioni Definitive ovvero rese note successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta.

Le Condizioni Definitive riportano il Tasso di Interesse Minimo, la Base di Calcolo e la Convenzione di Calcolo ai fini della liquidazione delle Cedole a Tasso Fisso Costante.

Il tasso di interesse delle Obbligazioni a Tasso Fisso Costante, potrà essere determinato a conclusione del Periodo di Offerta nel qual caso sarà comunicato al pubblico e trasmesso a CONSOB e, se del caso, a Borsa Italiana secondo le modalità di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive.

\* \* \*

#### **B. Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente**

Le Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente maturano, a partire dalla Data di Godimento, interessi lordi annui calcolati applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse crescente predeterminato, tenuto conto della Convenzione di Calcolo e della Base di Calcolo che sono indicate nelle Condizioni Definitive (ciascuna una “**Cedola a Tasso Fisso Crescente**”).

Le Cedole a Tasso Fisso Crescente sono corrisposte con la periodicità e alle Date di Pagamento degli Interessi indicate nelle Condizioni Definitive ovvero rese note successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta.

Le Condizioni Definitive riportano il/i Tasso/i di Interesse Minimo/i, la Base di Calcolo e la Convenzione di Calcolo ai fini della liquidazione delle Cedole a Tasso Fisso Crescente.

I tassi di interesse applicabili alle rispettive Date di Pagamento degli Interessi delle Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente potranno essere determinati a conclusione del Periodo di Offerta nel qual caso saranno comunicati al pubblico e trasmesso a CONSOB e, se del caso, a Borsa Italiana secondo le modalità di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive.

\* \* \*

### **C. Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente**

Le Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente maturano, a partire dalla Data di Godimento, interessi lordi annui calcolati applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse decrescente predeterminato, tenuto conto della Convenzione di Calcolo e della Base di Calcolo indicate nelle Condizioni Definitive (ciascuna una “**Cedola a Tasso Fisso Decrescente**”).

Le Cedole a Tasso Fisso Decrescente sono corrisposte con la periodicità e alle Date di Pagamento degli Interessi indicate nelle Condizioni Definitive ovvero rese note successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta.

Le Condizioni Definitive riportano il/i Tasso/i di Interesse Minimo/i, la Base di Calcolo e la Convenzione di Calcolo ai fini della liquidazione delle Cedole a Tasso Fisso Decrescente.

I tassi di interesse applicabili alle rispettive Date di Pagamento degli Interessi delle Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente potranno essere determinati a conclusione del Periodo di Offerta nel qual caso saranno comunicati al pubblico e trasmesso a CONSOB e, se del caso, a Borsa Italiana secondo le modalità di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive.

\* \* \*

### **D. Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto**

Le Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto maturano, a partire dalla Data di Godimento, interessi lordi annui calcolati applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse predeterminato, tenuto conto della Convenzione di Calcolo e della Base di Calcolo indicate nelle Condizioni Definitive, il cui andamento, nel corso della vita delle Obbligazioni, include almeno due delle seguenti modalità: (i) costante (secondo quanto indicato al precedente sottoparagrafo A. “*Obbligazioni a Tasso Fisso Costante*”); (ii) crescente (secondo quanto indicato al precedente sottoparagrafo B. “*Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente*”); (iii) decrescente (secondo quanto indicato al precedente sottoparagrafo C. “*Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente*”) (ciascuna, una “**Cedola a Tasso Fisso con Andamento Misto**”).

Le Cedole a Tasso Fisso con Andamento Misto sono corrisposte con la periodicità e alle Date di Pagamento degli Interessi indicate nelle Condizioni Definitive ovvero rese note successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta.

Le Condizioni Definitive riportano il/i Tasso/i di Interesse Minimo/i, la Base di Calcolo e la Convenzione di Calcolo ai fini della liquidazione delle Cedole a Tasso Fisso con Andamento Misto.

I tassi di interesse applicabili alle rispettive Date di Pagamento degli Interessi delle Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto potranno essere determinati a conclusione del Periodo di Offerta nel qual caso saranno comunicati al pubblico e trasmesso a CONSOB e, se del caso, a Borsa Italiana secondo le modalità di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive.

\* \* \*

### **E. Obbligazioni a Tasso Variabile**

Le Obbligazioni a Tasso Variabile (con possibilità di *cap* e/o *floor*) maturano, a partire dalla Data di Godimento, interessi lordi annui calcolati applicando una delle formule sotto indicate, tenuto conto della Convenzione di Calcolo e della Base di Calcolo che sono indicate nelle Condizioni Definitive, (ciascuna, una “**Cedola a Tasso Variabile**”):

Obbligazioni ordinarie:

$$VN \times (P * S \pm \text{Margine})$$

Obbligazioni in cui sia previsto un *Cap* (valore massimo):

$$VN \times \min (P \cdot S \pm \text{Margine}; \text{Cap})$$

Obbligazioni in cui sia previsto un *Floor* (valore minimo):

$$VN \times \text{Max} (P \cdot S \pm \text{Margine}; \text{Floor})$$

Obbligazioni in cui sia previsto un *Cap* (valore massimo) e un *Floor* (valore minimo):

$$VN \times \text{Max} [\text{Floor}; \min (P \cdot S \pm \text{Margine}; \text{Cap})]$$

Dove:

**VN** = Valore Nominale;

**P** = Fattore di Partecipazione (superiore, uguale o inferiore al 100% e comunque maggiore di 0) applicato al Parametro di Riferimento indicato nelle Condizioni Definitive come ammontare prefissato;

**S** = valore assunto dal Parametro di Riferimento, espresso in percentuale, indicato nelle Condizioni Definitive alla/e data/e di rilevazione indicata/e nelle Condizioni Definitive (la “**Data di Rilevazione**”);

**Margine** = valore espresso in percentuale (pari o superiore al relativo Margine Minimo indicato nelle Condizioni Definitive, determinato a conclusione del Periodo di Offerta e comunicato al pubblico secondo le modalità di seguito dettagliate;

**Cap** = valore massimo, espresso in percentuale, del tasso sulla base del quale le Cedole a Tasso Variabile sono calcolate, indicato nelle Condizioni Definitive come ammontare prefissato;

**Floor** = valore minimo, espresso in percentuale, del tasso sulla base del quale le Cedole a Tasso Variabile sono calcolate, indicato nelle Condizioni Definitive come ammontare prefissato.

Con riferimento alle Cedole a Tasso Variabile si precisa che il Fattore di Partecipazione sarà sempre maggiore di zero e non potrà mai avere valore negativo.

Il Margine potrà essere determinato a conclusione del Periodo di Offerta nel qual caso sarà comunicato al pubblico e contestualmente a CONSOB e, se del caso, a Borsa Italiana secondo le modalità di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive. Fermo restando che il Margine avrà in ogni caso un valore pari o superiore al valore del relativo Margine Minimo indicato nelle Condizioni Definitive, lo stesso potrà essere pari a zero (cioè nullo) ovvero avere un valore negativo. L'applicazione di un Margine negativo ovvero nullo non potrà in alcun modo avere come conseguenza che il valore della singola Cedola a Tasso Variabile sia inferiore a zero.

Le Cedole a Tasso Variabile sono corrisposte con la periodicità e alle Date di Pagamento degli Interessi indicate nelle Condizioni Definitive ovvero rese note successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta.

Le Cedole a Tasso Variabile sono determinate applicando la Convenzione di Calcolo e la Base di Calcolo indicate nelle Condizioni Definitive.

Il valore di ciascuna Cedola a Tasso Variabile non può mai essere inferiore a zero.

\* \* \*

## F. Obbligazioni a Tasso Misto

Le Obbligazioni a Tasso Misto (con possibilità di *cap* e/o *floor*) corrispondono, per una parte della durata delle Obbligazioni, una o più cedole a tasso variabile (di seguito “**Cedole Variabili**”) e, per un’altra parte della durata delle Obbligazioni una o più cedole a tasso fisso costante e/o cedole a tasso fisso crescente e/o cedole a tasso fisso decrescente (di seguito, congiuntamente le “**Cedole Fisse**”). In particolare:

(i) *Cedole Variabili*

Le Obbligazioni a Tasso Misto maturano interessi lordi annui il cui importo è calcolato applicando una delle formule indicate al precedente sottoparagrafo E. “*Obbligazioni a Tasso Variabile*”.

Le Cedole Variabili sono corrisposte con la periodicità e alle Date di Pagamento degli Interessi indicate nelle Condizioni Definitive ovvero rese note successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta.

Il valore di ciascuna Cedola Variabile non può mai essere inferiore a zero.

(ii) *Cedole Fisse*

Le Obbligazioni a Tasso Misto maturano interessi lordi annui, il cui importo è calcolato applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse così determinato e che, tenuto conto della Convenzione di Calcolo e della Base di Calcolo indicate nelle Condizioni Definitive, può essere: (i) costante (secondo quanto indicato al precedente sottoparagrafo A. “*Obbligazioni a Tasso Fisso Costante*”); e/o (ii) crescente (secondo quanto indicato al precedente sottoparagrafo B. “*Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente*”); e/o (iii) decrescente (secondo quanto indicato al precedente sottoparagrafo C. “*Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente*”).

Il tasso di interesse applicabile a ciascuna Cedola Fissa sarà pari o superiore al relativo Tasso di Interesse Minimo indicato nelle Condizioni Definitive e potrà essere determinato a conclusione del Periodo di Offerta nel qual caso sarà comunicato al pubblico e trasmesso a CONSOB e, se del caso, a Borsa Italiana secondo le modalità di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive.

Le Cedole Fisse sono corrisposte con la periodicità e alle Date di Pagamento degli Interessi indicate nelle Condizioni Definitive ovvero rese note successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta.

Le Cedole Variabili e le Cedole Fisse sono determinate applicando la Convenzione di Calcolo e la Base di Calcolo indicate nelle Condizioni Definitive.

#### **4.8.3 Data di Godimento degli Interessi**

Le Obbligazioni maturano interessi, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, a decorrere dalla data indicata nelle Condizioni Definitive (la “**Data di Godimento**”).

#### **4.8.4 Date di Pagamento degli Interessi**

Le date di pagamento degli interessi sono indicate nelle Condizioni Definitive (le “**Date di Pagamento degli Interessi**”).

#### **4.8.5 Termine di prescrizione degli interessi e del capitale**

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data in cui sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

#### **4.8.6 Dichiarazione indicante il tipo di sottostante**

Di seguito si riportano i Parametri di Riferimento, rilevati alle date indicate nelle Condizioni Definitive (le “**Date di Rilevazione**”), a cui potranno essere indicizzate le Cedole a Tasso Variabile o le Cedole Variabili delle Obbligazioni emesse nell’ambito della presente Nota Informativa.

Il Parametro di Riferimento potrà di volta in volta coincidere con uno dei seguenti tassi: (i) Tasso Interbancario – *EURIBOR*; (ii) Tassi su titoli governativi; (iii) Tasso Euro Swap (*IRS*); (iv) Rendimento d’asta *BOT*; (v) Tasso *BCE*; (vi) Rendistato; e (vii) Tasso *CMS*.

#### **4.8.7 Descrizione dei Parametri di Riferimento**

##### *Tasso Interbancario – EURIBOR*

Il tasso *EURIBOR* (*Euro Interbank Offered Rate*) (“**EURIBOR**”) è il tasso di interesse a breve termine corrisposto sui depositi interbancari in euro, calcolato dalla Federazione Bancaria Europea (*SDE*) – calcolato secondo la convenzione indicata nelle Condizioni Definitive – pubblicato sui maggiori quotidiani europei a contenuto economico e finanziario e rilevato secondo il calendario *TARGET*. Il tasso *EURIBOR* scelto come Parametro di Riferimento potrà essere il tasso *EURIBOR* a uno, due, tre, sei oppure dodici mesi, così come indicato nelle Condizioni Definitive.

##### *Tassi su titoli governativi*

Tassi di interesse corrisposti su titoli governativi italiani di durata da tre mesi a trenta anni secondo quanto di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione.

##### *Tasso Euro Swap (IRS)*

Il tasso annuale per le operazioni di *swap* in Euro da uno a trenta anni, espresso in percentuale secondo quanto di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione.

##### *Rendimento d’asta BOT*

Il rendimento semplice lordo del *BOT* relativo all’asta effettuata in un mese solare di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione ed antecedente l’inizio del periodo di godimento di ciascuna cedola (il “**Mese di Riferimento**”). Il rendimento d’asta del *BOT* eventualmente scelto come Parametro di Riferimento potrà essere il rendimento d’asta del *BOT* per durate fino ad un anno, così come di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive.

##### *Tasso BCE*

Il Tasso *BCE*, inteso come il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali, è il tasso di interesse corrisposto dalle banche quando assumono prestiti dalla *BCE* per la durata di una settimana. Il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali è uno dei tre tassi di riferimento che la *BCE* fissa ogni sei settimane nel quadro della sua azione tesa a mantenere stabili i prezzi nell’area dell’euro.

##### *Rendistato*

Il Rendistato, pubblicato dalla Banca d’Italia, costituisce il rendimento medio ponderato di un paniere di titoli di Stato. Viene pubblicato mensilmente ed è elaborato sulla base dei dati ufficiali di negoziazione sul *MOT* e con periodicità giornaliera. Il paniere è costituito da tutti i *BTP* aventi vita residua superiore a un anno, con l’esclusione dei *BTP* indicizzati all’inflazione dell’area euro, dei *BTP* Italia (indicizzati all’inflazione italiana), dei *BTP* Futura, dei *BTP* Valore e dei *CCTeu*.

##### *Tasso CMS*

Il Tasso *CMS* (*Constant Maturity Swap*) (il “**Tasso CMS**”) è il tasso di un contratto *swap* che contrappone un tasso a medio-lungo termine a un tasso a breve termine. La durata del Tasso *CMS* prescelto come Parametro di Riferimento (inteso come tasso a medio-lungo termine) potrà essere compresa tra 1 e 30 anni come di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive in cui saranno altresì fornite informazioni sul contratto *swap* relativo al Tasso *CMS*.

\* \* \*

La fonte informativa puntuale di riferimento di ciascun Parametro di Riferimento verrà specificata, di volta in volta, nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione.

#### **4.8.8 Metodo utilizzato per mettere in relazione il sottostante ed il tasso di interesse nominale**

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile ed alle Obbligazioni a Tasso Misto, le Cedole a Tasso Variabile e le Cedole Variabili saranno calcolate secondo le modalità riportate ai precedenti sottoparagrafi E. “*Obbligazioni a Tasso Variabile*” e F. “*Obbligazioni a Tasso Misto*”.

#### **4.8.9 Indicazione della fonte da cui poter ottenere le informazioni sulla performance passata e futura del Parametro di Indicizzazione e sulla sua volatilità**

Il valore del Parametro di Riferimento è rilevato dalle pagine dei principali circuiti telematici finanziari quali ad esempio *Reuters*, *Bloomberg* o pubblicato in Italia dalla stampa specializzata secondo quanto di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive.

#### **4.8.10 Eventi di turbativa e straordinari relativi al Parametro di Riferimento**

Qualora, durante la vita delle Obbligazioni a Tasso Variabile e delle Obbligazioni a Tasso Misto, si verifichi un evento perturbativo della regolare rilevazione del valore del Parametro di Riferimento (un “**Evento di Turbativa**”), o un evento di natura straordinaria tale da modificare la struttura, compromettere l’esistenza o incidere sulla continuità del calcolo del valore del Parametro di Riferimento (un “**Evento Straordinario**”) – entrambi come specificati nelle Condizioni Definitive – il valore di tale Parametro di Riferimento, per le finalità di determinazione delle Cedole a Tasso Variabile e delle Cedole Variabili, sarà determinato dall’Agente di Calcolo, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

A titolo meramente esemplificativo e fermo restando che le Condizioni Definitive riporteranno l’indicazione degli Eventi di Turbativa di volta in volta applicabili, potranno costituire un Evento di Turbativa: (a) il verificarsi o l’esistenza, con riferimento al Parametro di Riferimento di (i) qualsiasi limitazione o sospensione imposta sugli scambi dalla borsa di riferimento o dal rispettivo mercato collegato a causa di movimenti nei prezzi eccedenti i limiti permessi da tale borsa o mercato o (ii) qualsiasi evento che turbi o impedisca (come determinato dall’Agente di Calcolo) la capacità dei partecipanti al mercato in generale di effettuare transazioni o ottenere valori di mercato nella borsa di riferimento o (b) l’impossibilità di procedere alla Data di Rilevazione per qualsivoglia motivo alla rilevazione del Parametro di Riferimento.

A titolo meramente esemplificativo e fermo restando che le Condizioni Definitive riporteranno l’indicazione degli Eventi Straordinari di volta in volta applicabili, potrà costituire un Evento Straordinario la modifica della struttura o la soppressione del Parametro di Riferimento ovvero la cessazione o modifica della relativa fonte informativa.

#### **4.8.11 Nome del responsabile del calcolo**

Le Condizioni Definitive riportano il nome e l’indirizzo dell’agente per il calcolo, nominato dall’Emittente ai fini della determinazione delle Cedole e delle attività connesse (ivi incluse le determinazioni che influiscono sul valore della/e Cedola/e a Tasso Variabile o della/e Cedola/e Variabile/i e dunque sul valore delle Obbligazioni a Tasso Variabile o delle Obbligazioni a Tasso Misto, al ricorrere di Eventi di Turbativa del mercato e Eventi Straordinari) (l’“**Agente per il Calcolo**”).

L’Agente per il Calcolo potrà coincidere con l’Emittente, con uno dei Responsabili del Collocamento o dei Collocatori o dei Collocatori Garantiti o con il diverso soggetto individuato nelle Condizioni Definitive.

Per ciascun Prestito Obbligazionario, l’Emittente avrà la facoltà di sostituire, al ricorrere di un ragionevole motivo, nel corso della durata del prestito medesimo, l’Agente per il Calcolo inizialmente indicato nelle Condizioni Definitive con un diverso Agente per il Calcolo, previa comunicazione da parte dell’Emittente

stesso agli Obbligazionisti da pubblicarsi sul proprio sito *internet* e/o secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive. L'Agente di Calcolo inizialmente indicato nelle Condizioni Definitive resterà in carica per lo svolgimento del suo ruolo fino alla data di efficacia della nomina dell'Agente di Calcolo sostitutivo. Con riferimento alla singola emissione, l'Agente per il Calcolo opererà in buona fede, agendo con la diligenza del professionista, e attenendosi alla migliore prassi di mercato; le determinazioni e valutazioni dallo stesso operate s'intenderanno pienamente vincolanti nei confronti dell'Emittente e degli Obbligazionisti, salva l'ipotesi di manifesta iniquità od erroneità.

Per ciascun Prestito Obbligazionario, l'Emittente, laddove non svolga il ruolo di Agente per il Calcolo, non assumerà alcuna responsabilità in ordine alle attività connesse al Prestito Obbligazionario svolte dall'Agente per il Calcolo e, in particolare, con riferimento alla correttezza e veridicità dei dati e delle informazioni fornite dall'Agente per il Calcolo in relazione all'attività da questi svolta ai sensi del relativo Prestito Obbligazionario.

#### **4.8.12 Descrizione della componente derivativa inerente il pagamento degli interessi**

##### Obbligazioni a Tasso Variabile o Tasso Misto con Floor

La componente derivativa delle Obbligazioni è costituita da un'opzione di tipo put europeo sul Parametro di Indicizzazione, con scadenza massima pari a quella delle Obbligazioni, implicitamente acquistata dall'investitore. Il valore di tale opzione è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della formula di Black&Scholes, utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso *risk free*.

##### Obbligazioni a Tasso Variabile o Tasso Misto con Cap

La componente derivativa delle Obbligazioni è costituita da un'opzione di tipo call europeo sul Parametro di Indicizzazione, con scadenza massima pari a quella delle Obbligazioni, implicitamente venduta dall'investitore. Il valore di tale opzione è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della formula di Black&Scholes, utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso *risk free*.

##### Obbligazioni a Tasso Variabile o Tasso Misto con Cap e Floor

La componente derivativa delle Obbligazioni è costituita da un'opzione di tipo call europeo, implicitamente venduta dal sottoscrittore, e da un'opzione di tipo put europeo, implicitamente acquistata dal sottoscrittore, entrambe sul Parametro di Indicizzazione, con scadenza massima pari a quella delle Obbligazioni. Il valore complessivo della componente derivativa, derivante dalla somma algebrica dei valori delle opzioni sopra indicate è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della formula di Black&Scholes, utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso *risk free*.

#### **4.9 Data di Scadenza, eventuale ammortamento e modalità di rimborso**

##### *(i) Data di Scadenza*

La Data di Scadenza delle Obbligazioni sarà indicata nelle Condizioni Definitive.

Le Obbligazioni non potranno avere una durata superiore a 10 anni.

Qualora la Data di Scadenza cada in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, troverà applicazione la Convenzione di Calcolo specificata nelle Condizioni Definitive.

##### *(ii) Ammortamento*

Le Obbligazioni non prevedono alcun tipo di ammortamento.

##### *(iii) Modalità di rimborso*

Le Obbligazioni sono rimborsate alla Data di Scadenza, senza deduzione di spese, in un'unica soluzione, per

un ammontare pari almeno al 100% del Valore Nominale o al Prezzo di Emissione, se sopra la pari (il “**Prezzo di Rimborso**”).

#### **4.10 Indicazione del tasso di rendimento e metodo di calcolo**

(i) *Indicazione del tasso di rendimento*

Le Condizioni Definitive di ciascun Prestito Obbligazionario riporteranno il rendimento effettivo annuo a scadenza, al lordo e al netto dell'effetto fiscale.

(ii) *Illustrazione in forma sintetica del metodo di calcolo del rendimento*

Il rendimento effettivo, al lordo e al netto dell'effetto fiscale, che sarà indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito Obbligazionario, sarà calcolato con il metodo del tasso interno di rendimento a scadenza (“**TIR**”) alla data indicata nelle Condizioni Definitive e sulla base del Prezzo di Emissione o del Prezzo di Offerta.

Il TIR rappresenta quel tasso che rende equivalente la somma attualizzata dei flussi di cassa al Prezzo di Emissione o del Prezzo di Offerta, calcolato sul presupposto che l'investitore detenga le Obbligazioni fino a scadenza, reinvesta gli interessi pagati sulle Obbligazioni con il medesimo rendimento e nell'ipotesi di assenza di eventi di credito dell'Emittente.

Inoltre, ove previsto nelle Condizioni Definitive, il rendimento delle Obbligazioni può dipendere dal pagamento di Cedole Fisse.

Per le Obbligazioni a Tasso Variabile e le Obbligazioni a Tasso Misto (in quest'ultimo caso per la sola componente di interessi a tasso variabile), il tasso interno di rendimento è funzione del Parametro di Riferimento prescelto. Il valore futuro del Parametro di Riferimento non è noto al momento dell'emissione e per la determinazione del rendimento si ipotizza che il suo valore resti costante per tutta la durata del prestito.

Ove previsto nelle Condizioni Definitive, il tasso annuo di rendimento effettivo delle Obbligazioni può dipendere anche dalla presenza di un eventuale *floor e/o cap*.

#### **4.11 Organizzazioni rappresentative degli Obbligazionisti e altre informazioni**

Non è prevista la costituzione di organizzazioni per rappresentare gli interessi degli Obbligazionisti ai sensi degli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile.

Per ciascuna emissione di Obbligazioni può essere nominato un rappresentante comune degli Obbligazionisti, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modifiche ai Termini e Condizioni delle Obbligazioni.

##### **4.11.1 Modifiche ai Termini e Condizioni delle Obbligazioni**

Fermo restando l'obbligo, ove applicabile ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 23 del Regolamento Prospetti, di predisporre un supplemento alla presente Nota Informativa, nel corso della vita delle Obbligazioni, l'Emittente può apportare ai Termini e Condizioni delle Obbligazioni, in buona fede, tenuto conto degli interessi degli Obbligazionisti e senza pregiudizio agli stessi, le modifiche:

- necessarie od opportune alla luce della disciplina applicabile alle Obbligazioni (ivi inclusi, *inter alia*, i regolamenti e le istruzioni di qualsiasi mercato regolamentato o altra sede di negoziazione su cui sono quotate le Obbligazioni ovvero i regolamenti del relativo sistema di gestione accentrata); o
- intese a correggere un errore materiale, manifesto o acclarato; o
- finalizzate ad eliminare ambiguità o imprecisioni nel testo.

Le comunicazioni relative a tali modifiche saranno effettuate secondo le modalità indicate nel successivo sottoparagrafo 4.10.2 “Comunicazioni”.

#### **4.11.2 Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni di CDP ai titolari delle Obbligazioni saranno effettuate, salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla vigente normativa applicabile, mediante avviso da pubblicarsi sul sito *internet* dell’Emittente, <https://www.cdp.it> e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive.

Per le Obbligazioni quotate, sono fatte salve le regole sulle comunicazioni previste dal rilevante mercato regolamentato.

#### **4.12 Delibere ed autorizzazioni relative ai Titoli**

Le Condizioni Definitive riportano gli estremi della delibera di emissione del Prestito Obbligazionario.

#### **4.13 Data di Emissione**

Le Obbligazioni sono emesse alla data indicata nelle Condizioni Definitive (la “**Data di Emissione**”).

#### **4.14 Limitazioni della trasferibilità e/o della circolazione dei Titoli**

Non sono previste restrizioni alla libera negoziabilità dei Titoli in Italia.

Le Obbligazioni non sono state e non saranno registrate ai sensi del *United States Securities Act* del 1933, così come successivamente modificato e integrato (il “*Securities Act*”), e non potranno essere offerte, vendute o consegnate negli Stati Uniti d’America o a, o per conto di o a beneficio di, *U.S. person* eccetto che in talune operazioni esenti dagli obblighi di registrazione previsti dal *Securities Act*. I termini usati nel presente paragrafo hanno il significato attribuito loro nella *Regulation S* ai sensi del *Securities Act*.

#### **4.15 Regime fiscale**

Fatto salvo quanto previsto dalla Clausola di Indennizzo per motivi fiscali, tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, previsti da norme italiane o straniere, che si applichino ai pagamenti effettuati ai sensi delle Obbligazioni, sono a esclusivo carico dell’investitore. Di conseguenza, qualora disposizioni di legge prevedano l’applicazione di ritenute fiscali o altri prelievi alla fonte su tali pagamenti, gli investitori potranno ricevere un importo inferiore a quello a cui avrebbero avuto diritto quale pagamento relativo alle Obbligazioni.

Ai sensi della Clausola di Indennizzo per motivi fiscali, l’Emittente si impegna a tenere indenne e manlevare i portatori delle Obbligazioni qualora, a seguito di provvedimenti o decisioni di qualsiasi Autorità competente, vi sia per essi un onere fiscale aggiuntivo effettivamente sopportato derivante da una più elevata tassazione sugli interessi e sugli altri proventi delle Obbligazioni rispetto alla maggiore tra: (i) quella derivante dall’applicazione dell’aliquota vigente sulle Obbligazioni alla data di pubblicazione del presente Prospetto di Base, conformemente al regime fiscale di seguito descritto e (ii) quella derivante dall’applicazione dell’aliquota *pro-tempore* vigente per i titoli pubblici di cui all’articolo 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 o quelli agli stessi assimilati.

\*\*\*

Le informazioni fornite nella seguente sezione riassumono alcuni aspetti del regime fiscale proprio della sottoscrizione, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni, ai sensi della legislazione italiana vigente applicabile agli investitori. La presente sezione non forma parte dei Termini e Condizioni. Le suddette informazioni sono riferibili alla data di pubblicazione del presente Prospetto di Base, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti, anche di carattere interpretativo, da parte di autorità nazionali ed internazionali, che potrebbero avere anche effetti retroattivi. Resta, inoltre, fermo che potrebbero risultare applicabili, a seconda dei casi e delle circostanze, anche disposizioni fiscali di Paesi diversi dall’Italia,

inclusa la normativa FATCA di diritto statunitense e gli altri atti unilaterali ed gli accordi convenzionali bilaterali o multilaterali conclusi dall'Italia, riferibili a Paesi europei od extraeuropei, le quali, anche per l'eventualità in cui non si applichino in maniera diretta all'Emittente, potrebbero trovare applicazione con riguardo agli intermediari coinvolti. Quanto segue non intende essere una analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni. Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione di obbligazioni.

Non è altresì descritto il regime fiscale applicabile a tutte le possibili categorie di investitori, alcuni dei quali (come ad esempio alcuni intermediari istituzionali) potrebbero essere soggetti a regimi speciali. Le informazioni fornite non descrivono il trattamento tributario di obbligazioni la cui remunerazione è costituita dalla partecipazione ai risultati economici dell'Emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo dell'Emittente o dell'affare in relazione al quale i titoli sono stati emessi.

La seguente ricognizione normativa tiene conto delle modifiche apportate al regime di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria ad opera del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dell'articolo 22-*quinquies* del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (Decreto Competitività) e come successivamente modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015).

In particolare, il summenzionato articolo 22-*quinquies* ha introdotto, tra le altre, l'equiparazione del trattamento fiscale delle obbligazioni oggetto della presente emissione a quello previsto per i titoli di Stato, assoggettandoli al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura applicabile ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

### Tassazione degli Interessi

Gli Interessi e gli altri proventi delle Obbligazioni costituiscono, in via generale, se non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, redditi di capitale ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ("T.U.I.R.") e sono determinati in base all'articolo 45, comma 1, del medesimo T.U.I.R..

Gli Interessi e gli altri proventi (ivi inclusa la differenza tra il Prezzo di Emissione e quello di Rimborso) delle Obbligazioni emesse dall'Emittente ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le caratteristiche autorizzate e nei limiti di emissione (*inter alia*, ammontare nominale massimo complessivo non superiore a 5.000.000.000 di Euro) previsti con decreto del Direttore Generale del Tesoro prot. n. 13592 del 18 febbraio 2015 sono soggetti all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nelle ipotesi, nei modi e nei termini previsti dal decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, come successivamente modificato ed integrato tenendo conto degli effetti derivanti da quanto disposto all'art. 22-*quinquies* del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come successivamente modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), salva la facoltà di optare per il regime di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (risparmio gestito), come successivamente modificato ed integrato (il "**Decreto n. 461**").

Se un investitore residente in Italia è (i) una persona fisica che detiene le Obbligazioni al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa; (ii) una società di persone o soggetto equiparato di cui all'articolo 5 del T.U.I.R., con esclusione delle società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate; (iii) un ente non commerciale privato o pubblico; (iv) un soggetto esente dall'imposta sul reddito delle società, gli interessi e gli altri proventi derivanti dalle Obbligazioni sono soggetti all'imposta sostitutiva nella misura del 12,50% per effetto di quanto previsto al summenzionato articolo 22-*quinquies* (salvo che i soggetti di cui ai punti (i), (ii) e (iii) non abbiano optato per il regime del risparmio gestito di cui all'art. 7 del Decreto n. 461, come descritto *infra* al sottoparagrafo "*Tassazione delle plusvalenze*").

A determinate condizioni (tra cui il requisito del periodo minimo di detenzione) e tenuto conto di alcune restrizioni, gli Interessi e gli altri proventi delle Obbligazioni percepiti da persone fisiche residenti fiscalmente in Italia e che detengono le Obbligazioni al di fuori dell'esercizio di una attività di impresa sono esenti dalla predetta imposta sostitutiva se le Obbligazioni sono incluse in un piano di risparmio a lungo termine ("PIR") che soddisfa i requisiti di cui all'art. 1, commi 100-114 della Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, all'art. 1, commi 211-215 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e all'art. 13-bis del Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019, come successivamente modificati e integrati.

Qualora l'investitore detenga le Obbligazioni nell'esercizio di imprese commerciali, gli Interessi concorrono a formare il reddito di impresa e l'imposta sostitutiva eventualmente applicata può essere scomputata dall'imposta da essi dovuta sul proprio reddito complessivo imponibile. In alcuni casi a seconda dello status dell'investitore, gli Interessi concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'Imposta regionale sulle attività produttive.

Ai sensi del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, l'imposta sostitutiva è applicata dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare, dalle società fiduciarie, dagli agenti di cambio e dagli altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze (ognuno di essi un "Intermediario").

Nel caso in cui le Obbligazioni non siano depositate presso uno degli intermediari sopra indicati, l'imposta sostitutiva è applicata a cura dell'Intermediario che eroga i proventi o, in sua assenza, dall'Emittente.

Non sono soggetti all'imposta sostitutiva gli interessi, i premi e gli altri frutti delle Obbligazioni percepiti, fra l'altro, da: (i) investitori residenti ai fini fiscali in uno Stato che consente un adeguato scambio di informazioni con l'Italia; (ii) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; (iii) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia; (iv) banche centrali ed organismi che gestiscono le riserve ufficiali dello Stato.

La lista dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia è contenuta nel D.M. 4 settembre 1996 (la "White List"), e successive integrazioni e modificazioni, o nel diverso elenco previsto da un decreto ministeriale da emettersi ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lett. c) del Decreto 239 (come modificato dal Decreto Legislativo 14 Settembre 2015, n. 147) ovvero da ogni decreto o provvedimento che verrà adottato in futuro al fine di fornire una lista di Paesi che consentano un adeguato scambio di informazioni (la "Nuova White List").

Al fine di godere dell'esenzione dall'imposta sostitutiva, gli investitori non residenti devono: (a) depositare, direttamente o indirettamente, le Obbligazioni presso una banca o una società di intermediazione mobiliare residente, ovvero, una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione non residenti, che intrattiene rapporti diretti in via telematica con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; e (b) consegnare al soggetto depositario, antecedentemente o contestualmente al deposito delle Obbligazioni, un'autocertificazione redatta in conformità al decreto ministeriale 12 dicembre 2001 in cui l'investitore dichiara di essere l'effettivo beneficiario degli Interessi e di essere in possesso dei requisiti per poter beneficiare dell'esenzione di cui sopra. La predetta autocertificazione produrrà effetti fino alla relativa revoca e non è richiesta qualora gli investitori siano enti o organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, oppure banche centrali ed organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Sugli Interessi corrisposti a investitori residenti in Paesi che non consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia ovvero a investitori che, sebbene residenti in Paesi che acconsentano al suddetto scambio di informazioni, non rispettino anche una sola delle altre condizioni sopra elencate, sarà applicata l'imposta sostitutiva nella misura del 12,50% ovvero nella misura inferiore prevista dalle convenzioni contro le doppie imposizioni eventualmente applicabili.

*Tassazione delle plusvalenze*

Le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso o dal rimborso delle Obbligazioni detenute al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa commerciale costituiscono redditi diversi di natura finanziaria e sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 67, comma 1, lett. *c-ter*, e comma 1-*quater*, nonché dell'articolo 68 del T.U.I.R.. Posta l'equiparazione recata dal summenzionato articolo 22-*quinquies* del trattamento fiscale delle obbligazioni oggetto della presente emissione a quello previsto per i titoli di Stato, i redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalla cessione o dal rimborso delle Obbligazioni sono soggetti a imposta sostitutiva con l'aliquota del 26% relativamente al 48,08% del loro ammontare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 (regime della dichiarazione) e dei regimi opzionali di cui all'articolo 6 (risparmio amministrato) e all'articolo 7 (risparmio gestito) del Decreto n. 461.

Secondo il "regime della dichiarazione", che rappresenta il regime ordinariamente applicabile per le persone fisiche residenti che non detengano le Obbligazioni nell'esercizio dell'attività d'impresa, l'imposta sostitutiva è dovuta, al netto delle relative minusvalenze, su tutte le plusvalenze realizzate dall'investitore a seguito della vendita o rimborso dei titoli effettuati nel periodo d'imposta. In tal caso gli investitori residenti devono indicare le plusvalenze realizzate in ciascun periodo d'imposta, al netto di eventuali minusvalenze, nella dichiarazione dei redditi e liquidare l'imposta sostitutiva unitamente all'imposta sui redditi.

Eventuali minusvalenze, eccedenti l'ammontare delle plusvalenze realizzate nel periodo d'imposta, possono essere utilizzate per compensare le plusvalenze della medesima natura realizzate nei successivi quattro periodi d'imposta.

Alternativamente al regime della dichiarazione, le persone fisiche residenti che detengano le Obbligazioni al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa possono optare per l'assolvimento dell'imposta sostitutiva separatamente su ciascuna plusvalenza realizzata in occasione della vendita o rimborso dei titoli (regime del "risparmio amministrato").

La tassazione sulla base del regime del "risparmio amministrato" è consentita a condizione che (i) le Obbligazioni siano depositate presso una banca italiana, una SIM o un intermediario finanziario autorizzato e (ii) che l'investitore abbia optato per l'applicazione di tale regime. Il depositario delle Obbligazioni è tenuto a considerare, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento percepito dall'investitore in occasione della vendita o del rimborso delle Obbligazioni, al netto di eventuali minusvalenze, ed è tenuto a corrispondere detta imposta sostitutiva, trattenendone il corrispondente ammontare dalle somme a esso dovute, ovvero utilizzando i fondi messi a disposizione a tal fine dall'investitore stesso.

In base al regime del risparmio amministrato, qualora dalla cessione o rimborso delle Obbligazioni derivi una minusvalenza, tale minusvalenza potrà essere dedotta da eventuali plusvalenze realizzate successivamente, all'interno del medesimo rapporto di amministrazione, nel medesimo periodo d'imposta o nei quattro successivi. Ai sensi di tale regime l'investitore non è tenuto a indicare le plusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi.

Le plusvalenze realizzate da un investitore persona fisica residente in Italia, il quale (i) detenga le Obbligazioni al di fuori di un'attività d'impresa, (ii) abbia conferito un mandato di gestione delle proprie attività finanziarie, ivi incluse le Obbligazioni, a un Intermediario, e (iii) abbia altresì optato per il cosiddetto regime del "risparmio gestito", saranno incluse nel risultato di gestione maturato, anche se non realizzato, nel corso del periodo d'imposta. Detto risultato di gestione sarà soggetto a un'imposta sostitutiva del 26% relativamente al 48,08% dell'ammontare, che sarà corrisposta dall'Intermediario incaricato della gestione. Ai sensi di tale regime, qualora il risultato di gestione maturato alla fine del periodo d'imposta sia negativo, il corrispondente importo potrà essere computato in diminuzione del risultato di gestione rilevato nei successivi periodi di imposta, fino al quarto.

A determinate condizioni (tra cui il requisito del periodo minimo di detenzione) e tenuto conto di alcune restrizioni, le plusvalenze realizzate da persone fisiche residenti fiscalmente in Italia e che detengono le Obbligazioni al di fuori dell'esercizio di una attività di impresa sono esenti dalla predetta imposta sostitutiva se le Obbligazioni sono incluse in un PIR.

Le plusvalenze derivanti dalla vendita o dal rimborso delle Obbligazioni concorrono a determinare il reddito imponibile (e, in talune circostanze, in relazione alla natura dell'investitore, anche il valore netto della produzione ai fini dell'IRAP), se realizzate nell'esercizio di imprese commerciali da soggetti residenti in Italia ovvero da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti alle quali le Obbligazioni siano connesse.

Le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti senza una stabile organizzazione in Italia a cui le Obbligazioni siano effettivamente connesse derivanti dalla vendita o dal rimborso di Obbligazioni non sono soggette ad imposizione, a condizione che le Obbligazioni (i) siano negoziate in mercati regolamentati ovvero (ii) siano detenute all'estero ovvero (iii) che il beneficiario effettivo sia: (a) residente in uno Stato White List o della Nuova White List; (b) un ente o un organismo internazionale costituito in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; (c) un investitore istituzionale estero, ancorché privo di soggettività tributaria, costituito in Paesi che consentano lo scambio di informazioni con l'Italia; (d) una banca centrale o un organismo che gestisca anche le riserve ufficiali dello Stato.

Qualora non si verifichi nessuna delle condizioni sopra descritte, le plusvalenze realizzate da investitori non residenti in Italia in occasione della vendita o del rimborso delle Obbligazioni detenute in Italia non negoziate in mercati regolamentati sono soggette a un'imposta sostitutiva del 26% relativamente al 48,08% del relativo ammontare.

Per gli investitori non residenti, il regime del risparmio amministrato si applica automaticamente, salvo espressa rinuncia, qualora le Obbligazioni siano depositate presso una banca italiana, una SIM o un intermediario finanziario autorizzato.

Gli investitori non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, ai quali sia applicabile una convenzione contro le doppie imposizioni con la Repubblica Italiana, che assoggetti a tassazione le plusvalenze realizzate dalla vendita o dal rimborso delle Obbligazioni soltanto nello Stato in cui l'investitore è residente, non subiranno alcun prelievo sulle plusvalenze realizzate. Nel caso in cui le Obbligazioni siano depositate presso un intermediario in Italia, l'esenzione da imposte italiane sulle relative plusvalenze in applicazione delle suddette disposizioni convenzionali avverrà previa richiesta dell'investitore, che dovrà essere tempestivamente inviata all'Intermediario incaricato del deposito in Italia delle Obbligazioni unitamente ad una certificazione di residenza rilasciata dalle autorità fiscali dello Stato in cui l'investitore è residente.

#### *Imposta sulle successioni e donazioni*

Ai sensi del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286, il trasferimento a causa di morte ovvero *inter vivos* a titolo gratuito di qualsiasi attività (con l'esclusione, fra l'altro, dei titoli di Stato, dei titoli garantiti dallo Stato o equiparati), è sottoposto a tassazione con le seguenti aliquote: (i) trasferimenti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, sul valore eccedente, per ciascun beneficiario, Euro 1.000.000: 4%; (ii) trasferimenti a favore dei parenti fino al quarto grado ed affini in linea retta, nonché di affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6%; nell'ipotesi in cui la successione o la donazione abbiano come beneficiari fratelli e sorelle, l'imposta sul valore dei beni oggetto di donazione o successione sarà dovuta sull'importo che ecceda Euro 100.000; (iii) trasferimenti a favore di altri soggetti: 8%.

Qualora il beneficiario sia portatore di *handicap*, l'imposta si applica al valore eccedente Euro 1.500.000. Il trasferimento di strumenti finanziari a causa di morte è esente dall'imposta di successione quando tali strumenti finanziari sono inclusi in un PIR ai sensi della legge italiana che soddisfa i requisiti di cui all'art. 1, commi 100-114 della Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 e all'art. 13-*bis* del Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019, come successivamente modificati e integrati.

A determinate condizioni, il trasferimento a causa di morte delle Obbligazioni è esente dall'imposta sulle successioni se le Obbligazioni sono incluse in un PIR.

#### *Imposta di bollo sugli strumenti finanziari ed IVA FE*

Sulle comunicazioni periodiche relative al deposito titoli inviate dagli enti finanziari alla propria clientela è dovuta annualmente l'imposta di bollo in misura proporzionale. Tale imposta si applica con aliquota dello

0,2% sul valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso degli strumenti finanziari, come risultante dalla comunicazione inviata alla clientela. L'imposta trova applicazione anche per i prodotti che non presentano un valore di mercato, nominale o di rimborso. In tal caso occorre far riferimento al valore di acquisto degli strumenti finanziari. L'imposta di bollo è dovuta nella misura massima di Euro 14.000 se il cliente è un soggetto diverso da una persona fisica. L'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato.

Le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che detengono strumenti finanziari al di fuori del territorio dello Stato sono soggetti ad un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) applicata con aliquota dello 0,2% sul valore di mercato o, in sua assenza, sul valore nominale o di rimborso degli strumenti finanziari detenuti all'estero.

#### **4.16 Identità dell'offerente/soggetto che chiede l'ammissione a negoziazione, qualora diverso dall'Emittente**

Le Obbligazioni di cui al Programma di emissione oggetto della presente Nota Informativa sono offerte in sottoscrizione dall'Emittente che ne richiederà l'ammissione delle Obbligazioni a negoziazione su una delle sedi specificate nella Sezione 6 "*Ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione*" della presente Nota Informativa.

\* \* \*

La presente Sezione 4 "*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire al pubblico o da ammettere alla quotazione – Termini e Condizioni*" della presente Nota Informativa riporta le disposizioni che, unitamente a quanto previsto dalle Condizioni Definitive, disciplinano le caratteristiche delle Obbligazioni e i rapporti tra l'Emittente e gli Obbligazionisti e corrisponde ai Termini e Condizioni che saranno messi a disposizione del pubblico secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive .

## 5. CONDIZIONI DELL'OFFERTA

### 5.1 Condizioni, statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'Offerta

#### 5.1.1 Condizioni cui l'Offerta è subordinata

Potrebbero essere previste particolari condizioni a cui l'emissione ed offerta, e, se del caso, contestuale ammissione a quotazione sul MOT, delle Obbligazioni di ciascun Prestito Obbligazionario (la "**Singola Offerta**"), o sue *tranche*, sia subordinata.

Secondo quanto di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta, le Obbligazioni potranno essere sottoscritte senza essere subordinate ad alcuna condizione o limitazione oppure rispettando una o più delle seguenti condizioni (le "**Condizioni dell'Offerta**").

Le Obbligazioni saranno offerte esclusivamente a persone fisiche residenti in Italia fino ad un massimo del 100% dell'importo complessivo secondo quanto di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive.

Al fine di poter partecipare alla Singola Offerta, il sottoscrittore dovrà essere titolare di un conto corrente e di un deposito di custodia titoli presso il Collocatore presso il quale intende aderire alla Singola Offerta.

Inoltre, le Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta potranno prevedere che la sottoscrizione di Obbligazioni da parte di persone fisiche sia subordinata ad una – ovvero una combinazione – di condizioni quali, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle di seguito indicate:

- a) la Singola Offerta potrà essere riservata a determinati soggetti individuabili in relazione all'appartenenza a specifici canali di raccolta di collocatori terzi;
- b) le Obbligazioni della Singola Offerta potranno essere sottoscritte esclusivamente con l'apporto di nuove disponibilità del sottoscrittore (cosiddetto "denaro fresco"), definite secondo criteri di volta in volta specificati nelle Condizioni Definitive;
- c) le Obbligazioni della Singola Offerta potranno essere riservate ad una particolare area geografica del territorio italiano (nord, centro, sud, centro-nord, centro-sud, ecc.) così come di volta in volta individuata ed indicata nelle Condizioni Definitive.

#### 5.1.2 Ammontare totale dell'Emissione e dell'Offerta

Riguardo a ciascuna Singola Offerta, il valore nominale complessivo (il "**Valore Nominale Complessivo**") è indicato nelle Condizioni Definitive.

Le Condizioni Definitive contengono la previsione dell'eventuale facoltà di aumentare il Valore Nominale Complessivo unitamente alle relative modalità. A titolo esemplificativo, l'Emittente e/o, con il preventivo consenso dell'Emittente, il/i Responsabile/i del Collocamento, e/o il/i Collocatore/i e/o il/i Collocatore/i Garante/i ove indicato/i nelle Condizioni Definitive, hanno la facoltà, durante il periodo in cui è possibile sottoscrivere le Obbligazioni (il "**Periodo di Offerta**"), di aumentare il Valore Nominale Complessivo, dandone comunicazione con apposito avviso, inviato contestualmente alla CONSOB, e, se del caso, a Borsa Italiana nonché pubblicato sul proprio sito *internet* e su quello dell'Emittente e, in ogni caso, diffuso secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

Le Obbligazioni saranno emesse nei limiti dell'importo complessivamente richiesto e desumibile dalle domande di adesione validamente ricevute entro la chiusura del relativo Periodo di Offerta, ovvero, laddove tale importo risulti superiore al Valore Nominale Complessivo (anche eventualmente quale incrementato dall'Emittente ai sensi delle disposizioni precedenti), per un importo pari al Valore Nominale Complessivo. Per l'indicazione dei criteri di riparto eventualmente applicabili ove l'importo complessivamente richiesto

dalle domande di adesione sia superiore Valore Nominale Complessivo, si rinvia al successivo sottoparagrafo 5.2.2 “*Procedura relativa alla comunicazione agli investitori dell’importo di Obbligazioni assegnate*”.

Le Condizioni Definitive potranno contenere l’indicazione del quantitativo minimo dell’Offerta (il “**Quantitativo Offerto Minimo**”).

In tal caso, le Condizioni Definitive contengono le previsioni relative alle conseguenze derivanti dal mancato raggiungimento del Quantitativo Offerto Minimo unitamente alle relative modalità di comunicazione delle medesime. A titolo esemplificativo, qualora le domande di adesione ricevute siano inferiori al Quantitativo Offerto Minimo e l’Emittente e/o il/i Responsabile/i del Collocamento e/o il/i Collocatore/i e/o il/i Collocatore/i Garante/i non si avvalgano della facoltà di ridurre tale Quantitativo Offerto Minimo, ove previsto nelle Condizioni Definitive, l’Emittente e/o il/i Responsabile/i del Collocamento e/o il/i Collocatore/i e/o il/i Collocatore/i Garante/i si riservano la facoltà di ritirare l’Offerta, fatta salva, ove indicato nelle Condizioni Definitive, la facoltà dell’Emittente e/o del/i Responsabile/i del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i, di non collocare integralmente le Obbligazioni oggetto dell’Offerta, procedendo alla riduzione del numero totale delle Obbligazioni offerte, tenuto conto degli eventuali impegni di garanzia assunti dal/i Collocatore/i Garante/i e/o dagli eventuali Terzi Garanti e dandone immediata comunicazione al pubblico con il comunicato con cui saranno pubblicati i risultati dell’Offerta.

L’Emittente si riserva la facoltà di emettere una o più tranches di Obbligazioni successive alla prima secondo le modalità di volta in volta previste nelle relative Condizioni Definitive.

### **5.1.3 Periodo di validità dell’Offerta e descrizione delle procedure di adesione**

#### *Periodo di validità dell’offerta*

Il Periodo di Offerta di ciascuna Singola Offerta è indicato nelle Condizioni Definitive. Tale durata potrà essere differente per le adesioni eventualmente effettuate mediante tecniche di comunicazione a distanza con raccolta dei Moduli di Adesione tramite *internet* (“**collocamento on-line**”) ovvero fuori sede (“**offerta fuori sede**”), come specificato nelle Condizioni Definitive.

#### *Facoltà di chiusura anticipata/chiusura anticipata automatica dell’offerta*

Le Condizioni Definitive conterranno (i) la previsione delle condizioni al ricorrere delle quali la Singola Offerta si chiuderà automaticamente in via anticipata nel caso di Distribuzione tramite MOT e/o (ii) la facoltà dell’Emittente e/o il/i Responsabile/i del Collocamento e/o il/i Collocatore/i e/o il/i Collocatore/i Garante/i e/o i diversi soggetti indicati nelle Condizioni Definitive, anche d’intesa tra loro, avranno la facoltà di chiudere anticipatamente la Singola Offerta unitamente alle relative modalità di comunicazione di tale chiusura anticipata e che, a titolo esemplificativo, potranno essere quelle di seguito indicate. Le Condizioni Definitive potranno inoltre indicare una eventuale durata minima del Periodo di Offerta, al di sotto della quale il Periodo di Offerta non potrà essere ridotto anche in caso di chiusura anticipata. L’Emittente, e/o il/i Responsabile/i del Collocamento e/o il/i Collocatore/i e/o il/i Collocatore/i Garante/i e/o i diversi soggetti indicati nelle Condizioni Definitive, hanno la facoltà di chiudere anticipatamente la Singola Offerta anche se non è stato raggiunto l’importo massimo della Singola Offerta indicato nelle Condizioni Definitive. In tal caso, l’Emittente e/o il/i Responsabile/i del Collocamento e/o il/i Collocatore/i e/o il/i Collocatore/i Garante/i e/o i diversi soggetti indicati nelle Condizioni Definitive danno prontamente comunicazione al pubblico prima della chiusura del Periodo di Offerta secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive - quali, a titolo esemplificativo, mediante apposito avviso pubblicato sul sito *internet* dell’Emittente e/o del/i Responsabile/i del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i e/o degli altri soggetti indicati nelle Condizioni Definitive - e contestualmente trasmettono tale avviso alla CONSOB e ne danno comunicazione al pubblico mediante pubblicazione sul proprio sito *internet* e su quello dell’Emittente e/o, se del caso, a Borsa Italiana, in ogni caso secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

#### *Facoltà di proroga dell’offerta*

L'Emittente, e/o il/i Responsabile/i del Collocamento e/o il/i Collocatore/i e/o il/i Collocatore/i Garante/i e/o i diversi soggetti indicati nelle Condizioni Definitive, anche d'intesa tra loro, ove previsti, si riservano – anche nel caso in cui l'Emittente dovesse procedere alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto di Base, secondo le modalità di cui al Regolamento Prospetti – la facoltà di prorogare la chiusura del Periodo di Offerta.

Le Condizioni Definitive contengono, ove applicabile, la previsione delle condizioni al ricorrere delle quali tale facoltà potrà essere esercitata, i soggetti che potranno esercitarla, unitamente alle relative modalità di comunicazione. Di tale decisione, è data comunicazione al pubblico mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito *internet* dell'Emittente, trasmesso contestualmente alla CONSOB e/o, se del caso, a Borsa Italiana nonché secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

#### *Facoltà di non dare inizio/ritirare l'offerta*

Le Condizioni Definitive contengono, ove applicabile, la previsione delle condizioni al ricorrere delle quali l'Emittente e/o il/i Responsabile/i del Collocamento e/o il/i Collocatore/i e/o il/i Collocatore/i Garante/i e/o i diversi soggetti indicati nelle Condizioni Definitive, anche d'intesa tra loro, hanno la facoltà di non dare inizio alla Singola Offerta ovvero di ritirarla, unitamente alle relative modalità di comunicazione di tali cambiamenti e che, a titolo esemplificativo, possono essere quelle di seguito indicate. A titolo esemplificativo, se, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della Data di Emissione, dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, quali, fra l'altro, gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, normativa, valutaria, di mercato, a livello nazionale od internazionale, ovvero eventi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale o reddituale dell'Emittente ovvero del Gruppo, del/i Responsabile/i del Collocamento o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i e/o dei diversi soggetti indicati nelle Condizioni Definitive, o comunque accadimenti di rilievo relativi all'Emittente e/o al Gruppo, che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente e/o del/i Responsabile/i del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i o dei soggetti indicati nelle Condizioni Definitive da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza della Singola Offerta, l'Emittente e/o i diversi soggetti indicati nelle Condizioni Definitive hanno la facoltà di non dare inizio ovvero di ritirare la Singola Offerta, e la stessa deve ritenersi annullata.

In caso di annullamento dell'Offerta, le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, anche in relazione agli specifici Titoli eventualmente già prenotati; pertanto, non si procederà all'emissione delle relative Obbligazioni e le somme eventualmente destinate al pagamento del Prezzo di Offerta per le relative Obbligazioni prenotate saranno liberate dall'eventuale vincolo di indisponibilità. Tali somme potranno essere o meno fruttifere di interessi a seconda degli accordi in essere tra investitore e Collocatore/i o delle *policies* applicate da quest'ultimo.

Tali decisioni verranno comunicate al pubblico, entro la data di inizio di ciascuna Singola Offerta (nel caso in cui si decida di non dare inizio all'Offerta) e la Data di Emissione delle Obbligazioni (nel caso in cui si decida di ritirare l'Offerta) mediante diffusione di un apposito avviso pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente e/o diffuso secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

#### **Modalità di adesione all'offerta**

Le domande di adesione all' Offerta devono essere fatte per un ammontare minimo (il “**Lotto Minimo**”) e/o per un ammontare massimo (il “**Lotto Massimo**”) ove indicati nelle Condizioni Definitive. Durante tutto il Periodo di Offerta, ciascun investitore non potrà sottoscrivere Titoli per un controvalore superiore al Lotto Massimo, ove previsto. Le domande di adesione alla Singola Offerta devono essere presentate mediante la consegna dell'apposito Modulo di Adesione, disponibile presso la rete dei Collocatori e/o dei Collocatori Garanti, debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente. Una volta consegnato, salvi i casi previsti dalla vigente normativa applicabile, le domande di adesione all'Offerta sono irrevocabili.

Ai sensi degli articoli 30 e 32 del Testo Unico i Collocatori e/o i Collocatori Garanti, ove previsto nelle Condizioni Definitive, possono avvalersi per Singole Offerte mediante “collocamento *on-line* ovvero mediante offerta fuori sede. L'eventuale utilizzo della modalità di collocamento *on-line* ovvero di offerta fuori sede, viene indicata nelle Condizioni Definitive. In tali casi, è riconosciuto al richiedente il diritto di recesso. Le

modalità di esercizio di tale diritto di recesso sono indicate nelle Condizioni Definitive ovvero sono comunicate dai Collocatori e/o dai Collocatori Garanti ai sensi della vigente normativa applicabile.

In particolare, i Collocatori e/o i Collocatori Garanti riconoscono il diritto di recesso in relazione ai contratti conclusi dagli investitori mediante collocamento *on-line*. In particolare, nel caso in cui sia previsto il collocamento *on-line*, ai sensi dell'articolo 67-*duodecies* Codice del Consumo, l'efficacia dei contratti di collocamento *on-line* è sospesa per la durata di quattordici giorni decorrenti dalla data della conclusione del contratto, ovvero dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari di cui all'articolo 67-*undecies* del Codice del Consumo, se tale data è successiva a quella della conclusione del contratto. Pertanto, l'adesione attraverso tecniche di comunicazione a distanza diverrà ferma ed irrevocabile se non revocata entro il detto termine di quattordici giorni. Nelle Condizioni Definitive saranno indicate le modalità di esercizio del diritto di recesso, nonché la data ultima di adesione all'Offerta mediante tali tecniche.

Inoltre, nel caso di contratti conclusi mediante offerta fuori sede, ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Testo Unico, la validità e l'efficacia di tali contratti è sospesa per un periodo di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore e, pertanto, l'adesione diviene ferma ed irrevocabile se non revocata entro tale termine.

La data ultima in cui è possibile aderire alla Singola Offerta mediante contratti conclusi fuori sede, unitamente alle modalità per l'esercizio del diritto di recesso saranno indicate di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

Infine, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento Prospetti, nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto di Base, secondo le modalità di cui al Regolamento Prospetti, gli Obbligazionisti che abbiano già concordato di sottoscrivere/acquistare le Obbligazioni prima della pubblicazione del supplemento, potranno revocare la propria accettazione, entro il secondo Giorno Lavorativo successivo alla pubblicazione del supplemento, mediante una comunicazione scritta all'Emittente e/o al/i Collocatore/i e/o al/i Collocatore/i Garante/i o secondo le modalità ed i termini indicati nel supplemento medesimo e sempre che i nuovi fatti, errori o imprecisioni, siano intervenuti prima della chiusura dell'Offerta o della consegna dei Titoli.

Gli interessati possono aderire alla Singola Offerta anche tramite soggetti autorizzati all'attività di gestione individuale di portafogli di investimento per conto terzi, ai sensi del Testo Unico e relative disposizioni di attuazione, purché gli stessi sottoscrivano l'apposito Modulo di Adesione in nome e per conto del cliente investitore, e tramite soggetti autorizzati, ai sensi dello stesso Testo Unico, e delle relative disposizioni di attuazione, all'attività di ricezione e trasmissione ordini, alle condizioni indicate nella relativa normativa di attuazione.

Le società fiduciarie autorizzate alla gestione patrimoniale di portafogli d'investimento mediante intestazione fiduciaria di cui all'art. 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996 n. 415 possono aderire alla Singola Offerta esclusivamente per conto dei loro clienti, indicando sul Modulo di Adesione il solo codice fiscale del cliente.

#### *Procedura di adesione nel caso di Distribuzione sul MOT*

Nel caso di Distribuzione sul MOT le proposte di acquisto dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso il MOT avvalendosi di imprese di investimento, banche, società di gestione del risparmio, intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società di intermediazione mobiliare e altri intermediari autorizzati ai sensi dell'art. 18 del Testo Unico, inclusi, se del caso, il/i Collocatore/i (gli "**Intermediari Abilitati**") che immettano l'ordine direttamente o - qualora non siano abilitati ad operare sul MOT - per il tramite degli operatori partecipanti al MOT.

Nel corso del Periodo di Offerta, gli Intermediari Abilitati, direttamente o - qualora non siano abilitati ad operare sul MOT - per il tramite degli operatori partecipanti al MOT, potranno immettere proposte irrevocabili di acquisto delle Obbligazioni, sia per conto proprio che per conto terzi, secondo quanto stabilito da Borsa Italiana nell'apposito avviso che conterrà altresì la tipologia di ordini inseribili e le modalità di conclusione di contratti la cui efficacia è condizionata alla emissione delle Obbligazioni.

Le Obbligazioni saranno distribuite fino al raggiungimento del Valore Nominale Complessivo indicato nelle Condizioni Definitive; pertanto, (i) la presa in carico della proposta di acquisto non costituisce perfezionamento del contratto, dato che quest'ultimo è subordinato alla conferma della corretta esecuzione dell'ordine e (ii) l'efficacia del contratto è subordinata all'emissione delle Obbligazioni.

Successivamente alla data di chiusura del Periodo di Offerta, Borsa Italiana stabilirà con avviso la data di avvio delle negoziazioni sul MOT delle Obbligazioni.

Gli investitori che intendono acquistare le Obbligazioni durante il Periodo d'Offerta dovranno rivolgersi al proprio Intermediario Abilitato, che trasmetterà l'ordine di acquisto ricevuto direttamente o - qualora non sia abilitato ad operare sul MOT - per il tramite di un operatore partecipante al MOT, sulla base degli accordi a tal fine posti in essere con l'Intermediario Abilitato medesimo.

All'investitore che non sia cliente dell'Intermediario Abilitato tramite il quale viene formulata la proposta di acquisto delle Obbligazioni sul MOT potrebbe essere richiesta l'apertura di un conto corrente ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importo pari al controvalore delle Obbligazioni richieste, calcolato sulla base del prezzo massimo di offerta delle Obbligazioni. In caso di mancata o parziale vendita delle Obbligazioni, la totalità delle somme versate in deposito temporaneo, ovvero l'eventuale differenza rispetto al controvalore delle Obbligazioni vendute, verrà corrisposta al richiedente senza alcun onere a suo carico entro la Data di Regolamento indicata nelle Condizioni Definitive.

Salvi i casi previsti dalla vigente normativa applicabile, le proposte di acquisto sono irrevocabili. Non saranno ricevibili né considerate valide le proposte di acquisto pervenute prima dell'inizio del Periodo di Offerta e dopo il termine del Periodo di Offerta salvo l'eventuale chiusura anticipata o proroga disposta dall'Emittente, di cui al Paragrafo 5.1.3.

Le Condizioni Definitive stabiliranno se sono ammesse sottoscrizioni multiple da parte degli investitori.

Qualora l'Emittente si avvalga per l'Offerta effettuata mediante Distribuzione sul MOT di uno o più Intermediari Abilitati in qualità di Collocatori, le Condizioni Definitive conterranno l'indicazione di tali Collocatori e le modalità di adesione all'Offerta per il tramite di tali soggetti, nonché le relative disposizioni applicabili.

L'eventuale data ultima in cui è possibile aderire alla Singola Offerta mediante contratti conclusi fuori sede ovvero tramite l'uso di altre tecniche di collocamento è indicata di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

Ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento Prospetti, nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto di Base, secondo le modalità di cui al Regolamento Prospetti, gli Obbligazionisti, che abbiano già aderito all'Offerta effettuata mediante Distribuzione sul MOT prima della pubblicazione del supplemento, potranno revocare la propria accettazione, entro il secondo Giorno Lavorativo successivo alla pubblicazione di tale supplemento, mediante una comunicazione scritta all'Intermediario Abilitato, che provvederà a trasmetterla al soggetto indicato nelle Condizioni Definitive, incaricato dall'Emittente di esporre le proposte in vendita delle Obbligazioni sul MOT ai sensi dell'art. 2.4.3, comma 7, del Regolamento di Borsa (l'“**Operatore Incaricato**”) in conformità alle modalità indicate nel contesto del supplemento medesimo.

Agli ordini di acquisto delle Obbligazioni effettuati sul MOT avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza tramite Intermediari Abilitati che non siano Collocatori, anche nel corso del Periodo di Offerta, non sono applicabili le disposizioni vigenti riguardanti il diritto di recesso in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari.

#### **5.1.4 Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori**

Le richieste di sottoscrizione o di acquisto saranno soddisfatte nei limiti dei quantitativi di titoli disponibili presso ciascuno dei Collocatori ovvero nei limiti del Valore Nominale Complessivo della Singola Offerta, a seconda dei casi.

Non sono previste ipotesi di riduzione dell'ammontare nominale offerto dei Titoli a valere sul Programma di cui alla presente Nota Informativa e conseguentemente non sono previste modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori.

Fermo restando quanto sopra previsto nell'ipotesi di collocamento fuori sede ovvero a distanza, le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere assoggettate a condizioni, salvo che nelle relative Condizioni Definitive sia indicata la revocabilità delle domande di adesione. In tale ultimo caso, le modalità di revoca delle domande di adesione già presentate saranno specificate nelle relative Condizioni Definitive.

#### **5.1.5 *Indicazione dell'ammontare minimo e massimo di sottoscrizione***

Con riferimento a ciascuna serie, le Obbligazioni possono essere sottoscritte in quantitativi minimi pari a quelli indicati nelle Condizioni Definitive alla voce "*Lotto Minimo*". L'eventuale limite massimo verrà indicato nelle Condizioni Definitive alla voce "*Lotto Massimo*", fermo restando gli eventuali criteri di riparto ivi indicati.

#### **5.1.6 *Modalità e termini per il pagamento e consegna delle Obbligazioni***

Il pagamento del Prezzo di Emissione sarà dovuto, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, alla data indicata nelle Condizioni Definitive (eventualmente modificato a seguito di proroga e/o chiusura anticipata), (la "**Data di Regolamento**"). Le Condizioni Definitive possono indicare che durante il Periodo di Offerta vengano indicate ulteriori Date di Regolamento come descritto al precedente sottoparagrafo 5.1.3 "*Periodo di validità dell'Offerta e descrizione delle procedure di adesione*".

Di tali ulteriori Date di Regolamento e dei relativi ratei di interessi sarà data comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive, e che è contestualmente trasmesso alla CONSOB.

Il pagamento integrale del Prezzo di Offerta delle Obbligazioni deve essere effettuato alla Data di Regolamento indicata nelle Condizioni Definitive. Nel caso di Distribuzione sul MOT, il pagamento dovrà essere effettuato presso l'Intermediario Abilitato attraverso il quale l'ordine di acquisto delle Obbligazioni è stato immesso, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

Eventuali aggravii di commissioni o spese a carico del sottoscrittore e/o a carico di altri soggetti, quali a titolo esemplificativo l'Emittente, saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

Contestualmente, le Obbligazioni distribuite nell'ambito dell'Offerta vengono messe a disposizione in forma dematerializzata agli aventi diritto mediante contabilizzazione, presso il Sistema di Gestione Accentrata sui conti di deposito intrattenuti dai Collocatori e/o dai Collocatori Garanti, direttamente o indirettamente ovvero, nel caso di Distribuzione sul MOT, dagli Intermediari Abilitati attraverso i quali l'ordine di acquisto delle Obbligazioni è stato immesso sul MOT.

#### **5.1.7 *Data in cui i risultati dell'Offerta verranno resi pubblici***

Le Condizioni Definitive contengono un'indicazione della data in cui i risultati della Singola Offerta vengono resi pubblici e una descrizione delle modalità seguite.

#### **5.1.8 *Diritto di prelazione***

Non sono previsti diritti di prelazione con riferimento alle Obbligazioni oggetto del Programma.

### **5.2 *Piano di ripartizione ed assegnazione***

#### **5.2.1 *Categorie di potenziali investitori***

Fermo restando quanto previsto dal sottoparagrafo 5.1.1 "*Condizioni cui l'offerta è subordinata*" e eventualmente precisato nelle Condizioni Definitive, ciascuna Singola Offerta è effettuata per il tramite dei

Collocatori e/o dei Collocatori Garanti e/o, nel caso di Distribuzione sul MOT, Intermediari Abilitati, secondo quanto indicato al successivo paragrafo 5.4 “*Collocamento e sottoscrizione*”, esclusivamente a persone fisiche residenti in Italia.

La presente Nota Informativa non costituisce offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa alle Obbligazioni nei confronti di alcun cittadino o soggetto residente o soggetto passivo di imposta negli Stati Uniti d’America, in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli “**Altri Paesi**”).

Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del *Securities Act* vigente negli Stati Uniti d’America né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi. Non possono comunque aderire alla Singola Offerta coloro che, al momento dell’adesione, pur essendo residenti in Italia, siano ai sensi delle *U.S. Securities Laws* e di altre normative applicabili in materia, “U.S. Person” ovvero soggetti residenti in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

Qualora i Collocatori e/o Collocatori Garantiti e/o, nel caso di Distribuzione sul MOT, gli Intermediari Abilitati dovessero riscontrare che l’adesione alla Singola Offerta da parte di residenti in Italia sia tuttavia avvenuta in violazione delle disposizioni sopra indicate, gli stessi adotteranno gli opportuni provvedimenti e, nel caso di Distribuzione sul MOT, ne daranno tempestiva comunicazione all’Operatore Incaricato.

### **5.2.2 Procedura relativa alla comunicazione agli investitori dell’importo di Obbligazioni assegnate**

Fermo restando che le Condizioni Definitive prevedono le modalità di assegnazione agli investitori delle Obbligazioni ed eventuali criteri di riparto nonché la relativa procedura di comunicazione agli investitori dell’importo di Obbligazioni assegnate, le stesse dovranno garantire la parità di trattamento tra gli investitori.

Fermo restando quanto sopra, a titolo esemplificativo ma non esaustivo potrebbe applicarsi una delle due seguenti alternative.

- I. Non sono previsti criteri di riparto e la ripartizione e relativa assegnazione delle Obbligazioni avviene secondo le seguenti modalità.
  - (a) In particolare, saranno assegnate tutte le Obbligazioni richieste dagli investitori durante il Periodo di Offerta fino al raggiungimento del Valore Nominale Complessivo (comprensivo dell’eventuale importo, che è indicato nelle Condizioni Definitive, destinato all’assegnazione delle Obbligazioni prenotate successivamente alla pubblicazione dell’avviso di chiusura anticipata dell’Offerta e fino alla chiusura anticipata dell’Offerta ovvero prenotate l’ultimo giorno dell’Offerta ed eccedente un importo per ciascuna Singola Offerta, indicato nelle Condizioni Definitive).

Qualora durante il Periodo di Offerta le richieste eccedessero l’importo indicato nelle Condizioni Definitive, si procederà alla chiusura anticipata dell’Offerta. La chiusura anticipata sarà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito *internet* dell’Emittente e sul sito *internet* del/i Responsabile/i del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i e/o secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive, contestualmente trasmesso alla CONSOB, secondo le modalità descritte nelle Condizioni Definitive e la chiusura dell’Offerta sarà efficace dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso ovvero dal diverso termine ivi indicato. Se così indicato nelle Condizioni Definitive, in ogni caso sono assegnate ai sottoscrittori tutte le Obbligazioni prenotate prima della pubblicazione dell’avviso di chiusura anticipata.

Con riferimento alle Obbligazioni prenotate (i) l’ultimo giorno del Periodo di Offerta o (ii) nel caso di chiusura anticipata, nel periodo compreso tra la pubblicazione dell’avviso di chiusura

anticipata dell'Offerta e l'ultimo giorno di Offerta effettivo come indicato nell'avviso ed eccedenti l'ammontare indicato nelle Condizioni Definitive, sarà destinato ai sottoscrittori l'eventuale importo residuo indicato nelle Condizioni Definitive.

- (b) Nonostante quanto sopra previsto, ove tale importo non fosse tuttavia sufficiente a soddisfare tutte le richieste di prenotazione eccedenti l'ammontare indicato nelle Condizioni Definitive, le Obbligazioni verranno assegnate ai sottoscrittori, nel rispetto del principio della parità di trattamento degli investitori, con i criteri indicati nelle Condizioni Definitive, ovvero comunicati secondo le modalità previste nelle Condizioni Definitive, quali, a titolo esemplificativo, mediante avviso da pubblicarsi sul sito *internet* dell'Emittente e/o del/i Responsabile/i del Collocamento.

Le medesime modalità si applicano altresì nel caso in cui siano previste la modalità di collocamento *on-line* o fuori sede.

- II. Nel caso in cui le adesioni al Prestito Obbligazionario pervenute durante il Periodo di Offerta risultino superiori all'ammontare complessivo delle stesse, quale comunicato al pubblico, si provvederà al riparto e all'assegnazione dell'ammontare complessivo delle Obbligazioni, secondo i seguenti criteri.

Qualora il numero dei richiedenti risulti non superiore al numero di Lotti Minimi disponibili, per ciascun richiedente sarà assegnato un quantitativo di Obbligazioni pari al Lotto Minimo. Nel caso in cui dopo tale assegnazione, residuino delle Obbligazioni, queste saranno assegnate come segue:

- (a) Il/i Responsabile/i del Collocamento, dedotti i Lotti Minimi già assegnati, procederà/procederanno all'assegnazione ai singoli richiedenti delle residue Obbligazioni in misura proporzionale alle Obbligazioni richieste (e non soddisfatte) da ognuno di essi. Tale assegnazione proporzionale sarà arrotondata per difetto;
- (b) ove, successivamente all'assegnazione di cui al precedente punto (a) residuino ancora ulteriori Obbligazioni, queste saranno singolarmente assegnate dal/i Responsabile/i del Collocamento ai richiedenti che abbiano partecipato al riparto proporzionale di cui al precedente punto (a) mediante estrazione a sorte da effettuarsi, in ogni caso, con modalità che consentano la verificabilità delle procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e parità di trattamento.

Qualora il numero dei richiedenti risulti superiore al numero di Lotti Minimi disponibili (e quindi non risulti possibile assegnare a ciascun richiedente un Lotto Minimo, poiché l'ammontare complessivo delle Obbligazioni è all'uopo insufficiente), il/i Responsabile/i del Collocamento procederà/procederanno ad assegnare i Lotti Minimi ai singoli richiedenti mediante estrazione a sorte. L'estrazione a sorte sarà effettuata, in ogni caso, con modalità che consentano la verificabilità delle procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e di parità di trattamento.

### 5.3 Fissazione del prezzo

Il prezzo al quale saranno emesse le Obbligazioni (il "**Prezzo di Emissione**") può essere alla pari (100% del Valore Nominale di ciascuna Obbligazione) o sotto la pari (per un valore inferiore al Valore Nominale di ciascuna Obbligazione) o sopra la pari (per un valore superiore al Valore Nominale di ciascuna Obbligazione) e sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Le Obbligazioni sono offerte ad un prezzo indicato come ammontare prefissato nelle Condizioni Definitive, ovvero come valore massimo nelle Condizioni Definitive e, in quest'ultimo caso, il prezzo fissato sarà reso noto secondo le modalità e le tempistiche di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive (il "**Prezzo di Offerta**").

In particolare, il Prezzo di Offerta è pari al Prezzo di Emissione nel caso in cui la Data di Regolamento coincida con la Data di Godimento, mentre potrà differire dal Prezzo di Emissione per tener conto, oltre agli eventuali

interessi maturati e non corrisposti, di altri fattori quali, a titolo esemplificativo, la durata residua del prestito e le mutate condizioni di mercato.

Si precisa che al verificarsi dei presupposti previsti dall'articolo 17 del Regolamento Prospetti, il Prezzo di Offerta delle Obbligazioni potrà essere reso noto dall'Emittente secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

#### *Commissioni incluse nel Prezzo di Emissione*

Ove previste, per ciascuna Singola Offerta, nelle Condizioni Definitive sarà altresì indicato l'ammontare delle commissioni di collocamento e/o di garanzia specificamente poste a carico dei sottoscrittori, il cui ammontare fissato dall'Emittente sarà corrisposto ai Collocatori e/o di Collocatori Garanti e/o ai diversi soggetti coinvolti nella Singola Offerta, delle commissioni di direzione, nonché degli oneri relativi alla gestione del rischio per il mantenimento delle condizioni di collocamento, degli oneri di strutturazione e di altri costi connessi alla strutturazione il cui ammontare sarà corrisposto al/i Responsabile/i del Collocamento e/o ai Collocatori e/o ai Collocatori Garanti e/o ai Terzi Garanti e/o ai diversi soggetti coinvolti nella Singola Offerta secondo quanto indicato di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive. Potranno inoltre essere previste delle commissioni di mandato, il cui scopo è remunerare i servizi prestati da un soggetto terzo in relazione all'emissione.

Tali commissioni potranno essere incluse nel Prezzo di Emissione ovvero in aggiunta al Prezzo di Emissione.

Inoltre, tali commissioni potranno essere indicate come (i) valore fisso, e/o (ii) valore percentuale e/o (iii) valore massimo e/o (iv) range minimo e massimo, così come di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive.

#### *Altre commissioni e/o spese in aggiunta al Prezzo di Emissione*

Ogni ulteriore commissione e/o spesa a carico degli investitori non inclusa nel Prezzo di Emissione, per ogni Prestito Obbligazionario è indicata nelle Condizioni Definitive, ovvero secondo le modalità ivi indicate.

Nessun onere o spesa aggiuntiva, oltre quanto indicato nelle Condizioni Definitive, è previsto a carico degli investitori, salvo le eventuali spese connesse alla esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini applicate dagli Intermediari Abilitati (nel caso di Distribuzione sul MOT) e/o eventuali spese connesse all'apertura di un conto corrente ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero.

## **5.4 Collocamento e sottoscrizione**

### **5.4.1 Nome e indirizzo del coordinatore dell'Offerta globale**

Ciascuna Singola Offerta ha luogo in Italia e può essere effettuata per il tramite di Collocatori e/o di Collocatori Garanti, indicati di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

Il nome e l'indirizzo del/i soggetto/i che svolge/svolgono il ruolo di Responsabile del Collocamento sono indicati nelle Condizioni Definitive, ove saranno altresì indicate le modalità di costituzione dell'eventuale consorzio di collocamento, nonché le commissioni corrisposte al/i Responsabile/i del Collocamento e ai membri del consorzio di collocamento.

Nel caso di Distribuzione sul MOT, la Singola Offerta avrà luogo in Italia attraverso il MOT e l'Operatore Incaricato opererà in qualità di soggetto incaricato dall'Emittente di esporre le proposte in vendita delle Obbligazioni sul MOT ai sensi dell'art. 2.4.3, comma 7, del Regolamento di Borsa. Le Obbligazioni potranno essere sottoscritte per il tramite degli Intermediari Abilitati, che riceveranno gli ordini di acquisto e provvederanno ad immetterli sul MOT direttamente o - qualora non siano direttamente abilitati ad operare sul MOT - trasmettendoli ad un operatore partecipante al MOT.

### **5.4.2 Nome e indirizzo di altri soggetti rilevanti**

L'Agente per i Pagamenti: ove previsto, il soggetto indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

L'Agente per il Calcolo: ove previsto, il soggetto indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

Agente depositario e Sistema di Gestione Accentrata: Euronext Securities Milan, denominazione commerciale di Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari 6.

Nelle Condizioni Definitive è altresì individuata l'identità di eventuali altri soggetti rilevanti in connessione all'Offerta e/o Quotazione, il relativo ruolo e remunerazione.

#### **5.4.3 Nome e indirizzo dei soggetti che si sono assunti un impegno di assunzione a fermo dell'emissione**

Le Condizioni Definitive conterranno l'indicazione della presenza di un eventuale importo di garanzia (l'“**Ammontare Garantito**”) e i termini degli eventuali impegni di garanzia di collocamento delle Obbligazioni da parte dei partecipanti al consorzio di collocamento e/o di eventuali Terzi Garanti così come l'indicazione di tali soggetti ed i relativi indirizzi.

Inoltre, le Condizioni Definitive conterranno, ove applicabile, la previsione delle condizioni al ricorrere delle quali il/i Collocatore/i Garante/i e/o eventuali Terzi Garanti non saranno tenuti all'adempimento degli obblighi di garanzia ovvero detti obblighi possano essere revocati, unitamente alle relative modalità di comunicazione di tali circostanze.

#### **5.4.4 Data dell'accordo di sottoscrizione/collocamento**

Eventuali accordi di sottoscrizione o di collocamento (con o senza garanzia) relativi alle Singole Offerte saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

## **6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE**

### **6.1 Mercati di negoziazione degli strumenti finanziari**

Con riferimento a ciascun Prestito Obbligazionario, l'Emittente indica nelle Condizioni Definitive se:

- (a) intende procedere all'offerta e successivamente richiedere l'ammissione alla quotazione delle relative Obbligazioni sul MOT in prossimità della Data di Emissione; e/o
- (b) intende procedere all'offerta delle Obbligazioni senza richiedere l'ammissione alla quotazione e/o negoziazione delle stesse presso sedi di quotazione e/o negoziazione diverse da quella indicata nel precedente punto (a) disciplinate dalla vigente normativa applicabile (quali sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) o internalizzatori sistematici); e/o
- (c) intende richiedere l'ammissione alla quotazione delle relative Obbligazioni sul MOT senza effettuare alcuna offerta; e/o
- (d) Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni con concomitante offerta finalizzata alla diffusione delle Obbligazioni ai sensi dell'articolo 2.4.3 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., indicando il numero e la data del relativo provvedimento. Al termine del periodo di distribuzione, la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT sarà disposta da Borsa Italiana, ai sensi dell'art. 2.4.3 del Regolamento di Borsa. Non vi è garanzia che le Obbligazioni siano effettivamente ammesse alla negoziazione nonostante sia presentata la relativa domanda di ammissione; e/o
- (e) ha già presentato a Borsa Italiana domanda di ammissione alla quotazione delle Obbligazioni sul MOT intendendo avvalersene per la distribuzione ai sensi dell'articolo 2.4.3 paragrafo 7 del Regolamento di Borsa ed è in attesa del relativo provvedimento da parte di Borsa Italiana nonché dell'indicazione della data di inizio delle negoziazioni; e/o
- (f) successivamente alla relativa Data di Emissione ed entro il termine indicato nelle Condizioni Definitive le Obbligazioni possono essere quotate e/o negoziate in sedi di quotazione e/o negoziazione diverse da quella indicata nel precedente punto (a) disciplinate dalla vigente normativa applicabile (quali sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) o internalizzatori sistematici).

L'Emittente, inoltre, si riserva la facoltà – che non costituisce obbligo per l'Emittente - di richiedere, in un secondo momento, la negoziazione delle Obbligazioni su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e/o internalizzatori sistematici.

La quotazione ufficiale delle Obbligazioni sul MOT (ove applicabile) è subordinata alla sussistenza dei requisiti di volta in volta richiesti dal Regolamento di Borsa.

In relazione alla Singola Quotazione, ove sia così previsto nelle Condizioni Definitive, e nel rispetto dei requisiti di Borsa Italiana S.p.A., l'Emittente può richiedere l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni sul MOT anche ove non vi sia stata una precedente offerta pubblica.

Si segnala che in talune circostanze, benché l'Emittente abbia inteso avvalersi della possibilità di cui al punto (b), potrà intercorrere un lasso di tempo tra la data di chiusura dell'Offerta e la data di avvio delle negoziazioni, in ragione dell'assolvimento delle formalità previste dalle rilevanti procedure del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i e dalla normativa vigente.

Con riferimento a ciascun Prestito Obbligazionario che sarà di volta in volta ammesso alla quotazione sul MOT, a Borsa Italiana ai sensi del Regolamento di Borsa è richiesto di adottare il relativo provvedimento di ammissione alla quotazione con il quale vengono - tra l'altro - determinati i relativi lotti minimi di negoziazione. Tali informazioni vengono inserite nel relativo avviso di Borsa Italiana.

Borsa Italiana ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione degli strumenti finanziari da emettere nell'ambito del Programma presso il Mercato Obbligazionario Telematico ("MOT"), con provvedimento n. 1 in data 28 settembre 2023.

Le Obbligazioni possono essere negoziate in sedi di negoziazione italiane disciplinate dalla normativa di volta in volta vigente (quali, ad esempio, MTF o internalizzatori sistematici).

## **6.2 Altri mercati in cui strumenti finanziari della stessa classe sono già ammessi alle negoziazioni**

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, sono ammessi alla quotazione e/o negoziazione strumenti finanziari della stessa classe di quelli oggetto della presente Nota Informativa presso altri mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

## **6.3 Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario**

L'Emittente non si impegna al riacquisto, né si riserva la facoltà di riacquisto, delle Obbligazioni sul mercato secondario.

Con riferimento a ciascun Prestito Obbligazionario, nelle Condizioni Definitive alla voce "*Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario*", è indicato l'eventuale soggetto operante sul mercato secondario che assumerà l'impegno ad effettuare operazioni di acquisto dei titoli (quali, ad esempio, *specialist, liquidity provider o price maker*) in relazione alle Obbligazioni negoziate sul MOT, ovvero in sedi di negoziazione disciplinate dalla normativa di volta in volta vigente (quali, ad esempio, MTF o internalizzatori sistematici), ed è fornita una descrizione delle condizioni principali dell'impegno che tale soggetto ha assunto ivi incluso l'eventuale impegno al riacquisto eventualmente assunto da tale soggetto.

In particolare, ove tale soggetto operi in qualità di *specialist*, saranno rispettate le regole previste per tale ruolo dalla relativa sede di negoziazione. Laddove, invece, tale soggetto agisca in qualità di *liquidity provider o price maker*, opererà sulla base di accordi stipulati con l'Emittente e finalizzati a definire le principali caratteristiche dell'impegno assunto. Si rinvia alla Sezione 2 "*Fattori di rischio*", paragrafo 2.1 "*Rischi connessi alla natura delle Obbligazioni*", sottoparagrafo 2.1.4 "*Rischio di liquidità*" della presente Nota Informativa per una descrizione del rischio di liquidità delle Obbligazioni.

## **6.4 Prezzo di Emissione delle Obbligazioni**

Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

## **7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**

### **7.1 Consulenti legati all'emissione**

Non vi sono consulenti legati all'emissione delle Obbligazioni.

### **7.2 Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti**

La presente Nota Informativa non contiene informazioni sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte di revisori legali dei conti.

### **7.3 Indicazione dei rating attribuiti agli strumenti finanziari**

Non è stata richiesta l'attribuzione di un *rating* al Programma.

Le Condizioni Definitive potranno, ove previsto, contenere l'indicazione del giudizio di rating effettivo o atteso (*expected*) attribuito di volta in volta alle Obbligazioni.

## **8. INFORMAZIONI IN RELAZIONE AL CONSENSO DELL'EMITTENTE ALL'UTILIZZO DEL PROSPETTO DI BASE**

### **8.1 Consenso esplicito all'utilizzo del Prospetto di Base**

L'Emittente fornisce il proprio esplicito consenso all'utilizzo del Prospetto di Base (ivi inclusi la presente Nota Informativa e il Documento di Registrazione) assumendosi la responsabilità per il contenuto del Prospetto di Base stesso anche in relazione ad una successiva rivendita o al collocamento finale delle Obbligazioni da parte di qualsiasi intermediario finanziario cui sia stato accordato il consenso ad utilizzare il Prospetto di Base stesso.

### **8.2 Indicazione del periodo per il quale viene concesso il consenso**

Il consenso di cui al precedente paragrafo 8.1 è concesso per tutto il periodo di validità del Prospetto di Base.

### **8.3 Indicazione del Periodo di Offerta per procedere al collocamento finale di strumenti finanziari**

L'indicazione del Periodo di Offerta durante il quale eventuali intermediari finanziari potranno procedere a una successiva rivendita o al collocamento finale delle Obbligazioni sarà inserita nelle pertinenti Condizioni Definitive relative alle Obbligazioni.

### **8.4 Indicazione degli Stati membri in cui gli intermediari finanziari potranno utilizzare il Prospetto di Base per una successiva rivendita o per il collocamento finale di strumenti finanziari**

L'utilizzo del Prospetto di Base da parte di intermediari finanziari è consentito per offerte che avverranno esclusivamente in Italia con conseguente esclusione di qualsiasi altro ordinamento giuridico.

### **8.5 Altre condizioni chiare e oggettive annesse al consenso e pertinenti ai fini dell'utilizzo del Prospetto di Base**

Qualsiasi altra condizione chiara e oggettiva annessa al consenso e pertinente ai fini dell'utilizzo del Prospetto di Base sarà indicata nelle pertinenti Condizioni Definitive.

### **8.6 Soggetti cui è concesso l'utilizzo del Prospetto di Base**

Il nome e l'indirizzo degli intermediari finanziari cui è concesso l'utilizzo del Prospetto di Base saranno indicati nelle relative Condizioni Definitive.

### **8.7 Ulteriori informazioni da parte degli intermediari che utilizzeranno il Prospetto di Base**

Si informano gli investitori che, in caso di offerta da parte di un intermediario finanziario, quest'ultimo fornirà agli investitori le informazioni sui termini e sulle condizioni dell'offerta nel momento in cui essa sarà presentata.

**Si informano gli investitori che tutti gli intermediari finanziari che utilizzeranno il Prospetto di Base sono tenuti a dichiarare sul proprio sito web di usare il Prospetto di Base nel rispetto del consenso dato e delle relative condizioni.**

## 9. MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE

Di seguito, è riportato il modello di Condizioni Definitive relative all’Offerta e/o alla Quotazione delle Obbligazioni ivi descritte.



Cassa depositi e prestiti S.p.A. – Società per Azioni | Sede legale in Via Goito 4 - 00185 Roma | Capogruppo del gruppo Cassa depositi e prestiti | Iscritta al Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584 | Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767 | Capitale sociale euro 4.051.143.264,00 interamente versato | Codice Fiscale 80199230584 | Partita IVA 07756511007

---

### CONDIZIONI DEFINITIVE

relative all’emissione di [*indicare il Valore Nominale Complessivo della tranche*] di Obbligazioni a [Tasso Fisso Costante] [Tasso Fisso Crescente] [Tasso Fisso Decrescente] [Tasso Fisso con Andamento Misto] [Tasso Variabile] [Tasso Misto]

con scadenza [●]

di

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

ai sensi del programma di offerta e/o di quotazione denominato:

Obbligazioni a Tasso Fisso Costante  
Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente  
Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente  
Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto  
Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di *cap e/o floor*  
Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di *cap e/o floor*

[DENOMINAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI], ISIN [●]

Condizioni Definitive depositate presso la CONSOB [e Borsa Italiana] in data [●]

---

Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità al Regolamento (UE) 2017/1129 (il “**Regolamento Prospetti**”) e al Regolamento Delegato (UE) 2019/980, come successivamente modificato e integrato e si riferiscono al Prospetto di Base relativo al “Programma di offerta e/o quotazione di Obbligazioni a Tasso Fisso Costante, Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente, Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente, Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto, Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di *cap e/o floor*, Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di *cap e/o floor*”, costituito dalla Nota Informativa depositata presso la CONSOB in data 6 ottobre 2023 a seguito dell’approvazione comunicata con nota n. 0088055/23 del 6 ottobre 2023 e dal Documento di Registrazione dell’Emittente, depositato presso la CONSOB in data 6 ottobre 2023 a seguito dell’approvazione comunicata con nota n. 0087865/23 del 5 ottobre 2023, come eventualmente di volta in volta supplementati.

**L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.**

**Le presenti Condizioni Definitive, unitamente alla Nota Informativa e al Documento di Registrazione, come modificati ed integrati dai supplementi di volta in volta pubblicati dall'Emittente, sono a disposizione del pubblico sul sito web dell'Emittente [<https://www.cdp.it>], [nonché sul sito *internet* del/i Responsabile/i del Collocamento [e/o] del/i Collocatore/i [e/o] [del/i Collocatore/i Garante/i] come di seguito definiti] [*indicare siti internet rilevanti del/i Responsabili/e del Collocamento e/o dei Collocatori*] [*ovvero*] [indicati nelle presenti Condizioni Definitive].**

Le presenti Condizioni Definitive devono essere lette unitamente al Prospetto di Base, costituito dalla Nota Informativa e dal Documento di Registrazione, come successivamente integrati e modificati dai relativi supplementi di volta in volta pubblicati dall'Emittente al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sulle Obbligazioni di cui alle presenti Condizioni Definitive.

[Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione degli strumenti finanziari da emettere nell'ambito del Programma presso il Mercato Obbligazionario Telematico (MOT), con provvedimento n. [●] in data [●] 2023.]

[La quotazione ufficiale delle Obbligazioni sul MOT è subordinata al rilascio del provvedimento di ammissione da parte di Borsa Italiana S.p.A.. La quotazione ufficiale nonché la data di inizio delle negoziazioni sarà comunicata con un avviso pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente, [<https://www.cdp.it>], [e del/i Responsabile/i del Collocamento] [*indicare eventuali altri siti internet*]). [Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive in data [●] con provvedimento n. [●].] [La data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT sarà disposta da Borsa Italiana, ai sensi dell'art. 2.4.[●] del Regolamento di Borsa.]

**La Nota di Sintesi relativa all'emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive.**

\* \* \*

I termini quivi utilizzati e non direttamente definiti hanno lo stesso significato attribuito loro nella Nota Informativa.

<b>INFORMAZIONI ESSENZIALI</b>	
1. Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione:	[ ] ( <i>Indicare se vi siano eventuali interessi, compresi quelli in conflitto, significativi per l'Offerta/Quotazione anche ulteriori rispetto a quanto indicato in via esemplificativa nella Sezione 3 "Informazioni essenziali", paragrafo 3.1 "Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione" della Nota Informativa</i> )/[Non Applicabile]
2. Ragioni dell'offerta ed impiego dei proventi:	[ ] ( <i>Inserire eventuali ulteriori specificazioni attinenti le ragioni dell'Offerta e/o agli ulteriori impieghi dei proventi ovvero inserire quanto indicato nella Sezione 3 "Informazioni essenziali", paragrafo 3.2 "Ragioni dell'Offerta ed impiego dei proventi" della Nota Informativa</i> )
<b>INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI [DA OFFRIRE E/O DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE]</b>	
3. Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti:	[Obbligazioni a Tasso Fisso Costante]/ [Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente]/ [Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente]/ [Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto]/ [Obbligazioni a Tasso Variabile] [con] [cap] [e/o] [floor]/ [Obbligazioni a Tasso Misto] [con] [cap] [e/o] [floor]
4. Codice ISIN:	[ ]
5. (i) Numero della Serie:	[ ]/[Non Applicabile]
(ii) Numero della <i>Tranche</i> :	[ ]/[Non Applicabile]
6. Numero di Obbligazioni:	[ ]
7. Valore Nominale delle singole Obbligazioni:	Euro [ ]
8. Valore Nominale Complessivo:	[Fino a] Euro [ ]/[Non Applicabile]
– <i>Tranche</i> :	[ ]/[Non Applicabile]
– Serie:	[L'Emittente [d'intesa con] [e]/[o] [il/i] [Responsabile/i] del Collocamento [e]/[o] [il/i] [Collocatore/i] [previo accordo con l'Emittente] si [riserva][riservano] la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di aumentare il Valore Nominale Complessivo dandone comunicazione mediante [●] .]/[Non Applicabile]
9. Prezzo di Emissione della <i>Tranche</i> :	[ ]/[●] per cento del Valore Nominale Complessivo [e quindi [●] per ogni Obbligazione] ( <i>specificare importo dei dietimi in caso di emissione di tranche successiva</i> )
(i) Data di Emissione:	[ ]

(ii) Data di Godimento:	[       ]
10.Data di Regolamento:	[       ]
(i) Ulteriori Date di Regolamento:	[       ]/[Non Applicabile]
11.Data di Scadenza:	[       ] [Qualora la Data di Scadenza cada in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, troverà applicazione la Convenzione di Calcolo [       ]
12. Durata:	[       ]
13. Prezzo di Rimborso:	[       ]
14. Giorno Lavorativo:	[       ]
15. Agente per il Calcolo:	[       ] con sede in [       ]
(i) Modalità di comunicazione al pubblico della sostituzione dell'Agente per il Calcolo:	[       ]
16. Agente per i Pagamenti:	[       ] con sede in [       ]/[Non Applicabile]
17. Disposizioni relative agli interessi:	
(i) Periodicità cedole:	[Annuale]/[Semestrale]/[Trimestrale]/[Mensile]/ [●] / [Non Applicabile]
(ii) Disposizioni relative alle Cedole a Tasso Fisso Costante/Crescente/Decrescente e alle Cedole Fisse:	[Applicabili]/[Non Applicabili] ( <i>se non applicabile eliminare tutte le voci della sezione</i> )
- Tasso/i di Interesse Minimo/i:	[Non Applicabile]  [Il Tasso di Interesse Minimo [per ciascuna Data di Pagamento degli Interessi] è il seguente:]  [tasso fisso costante: [[●]‰][●] lordo [per anno].]  [tasso fisso [crescente]/[decrescente]/[andamento variabile]: [[●]‰]/ [●] lordo [per anno/ per ●] anni / per la cedola [●];  (Indicare per ciascuna cedola il relativo tasso applicabile)



- Data/e di Pagamento degli Interessi:	[        ]/[Non Applicabile]
- Informazioni inerenti gli Eventi di Turbativa, Eventi Straordinari e le pubblicazioni erronee del Parametro di Riferimento:	[        ]/[Non Applicabile]
(iv) Rendimento effettivo annuo:	[[●]% annuo lordo alla scadenza]/[Non Applicabile] (specificare le assunzioni alla base del calcolo)
(v) Base di Calcolo ( <i>Day Count Fraction</i> ):	[Actual/Actual (ICMA)] / [Actual/365] / [Actual/Actual (ISDA)] / [Actual/365 (Fixed)] / [Actual/360] / [30/360] / [30E/360] / [Eurobond Basis] / [30E/360 (ISDA)] / [●]
(vi) Convenzione di Calcolo ( <i>Business Day Convention</i> ):	[Following Business Day Convention]/[Modified Following Business Day Convention]/[Preceding Business Day Convention] / [●] [Adjusted]/[Unadjusted]
19. Dettagli della delibera dell'organo competente dell'Emittente che ha approvato l'emissione:	[        ]
<b>CONDIZIONI DELL'OFFERTA</b>	
20. Condizioni cui è subordinata l'Offerta:	[        ]/[Non Applicabile. L'offerta non è subordinata ad alcuna condizione.]
21. Periodo di Offerta:	[        ]
22. Quantitativo Offerto Minimo:	[        ]/[Non Applicabile]
- previsioni in caso di mancato raggiungimento del Quantitativo Offerto Minimo:	[        ]/[Non Applicabile]
23. Lotto Minimo ai fini dell'Offerta:	[        ]/[Non Applicabile]
24. Lotto Massimo ai fini dell'Offerta:	[        ]/[Non Applicabile]
25. Sottoscrizioni multiple:	[        ]/[Non Applicabile]
26. Prezzo di Offerta:	[        ]/[reso noto mediante [●]]
27. Commissioni:	[        ]/[Non Applicabile]

- Commissioni di collocamento:	[ ]/[Non Applicabile]
- Commissioni di garanzia:	[ ]/[Non Applicabile]
- Commissioni di direzione:	[ ]/[Non Applicabile]
- Commissioni di strutturazione:	[ ]/[Non Applicabile]
- Oneri relativi alla gestione del rischio di mercato per il mantenimento delle condizioni di offerta:	[ ]/[Non Applicabile]
[Commissioni destinate ad altri soggetti coinvolti nell'offerta o nella quotazione:]	[ ]/[Non Applicabile]
Altre commissioni e/o spese in aggiunta al Prezzo di Emissione:	[ ]/[Non Applicabile]
28. Facoltà di non dare inizio all'Offerta / ritirare l'Offerta:	[ ]/[Non Applicabile]
29. Modalità e termini per la comunicazione dei risultati dell'Offerta:	[ ]/[Non Applicabile]
30. Criteri di riparto:	[ ]/[Non Applicabile]
31. Coordinatori dell'offerta e collocatori:	[ ]/[Non Applicabile]
32. Accordi di collocamento [e garanzia]:	[ ]/[Non Applicabile]
33. Altri soggetti rilevanti coinvolti [nell'Offerta] [e/o] [nella Quotazione]:	[ ]/[Non Applicabile]
34. Modalità di collocamento/ distribuzione:	[ ]/[Non Applicabile]

<b>AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE</b>	
35. Negoziazione:	[ ]/[Non Applicabile]
36. Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario:	[ ]/[Non Applicabile]
<b>INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI</b>	
37. Modalità di pubblicazione di eventuali avvisi per il pubblico:	[ ]/[Non Applicabile]
38. <i>Rating</i> delle Obbligazioni:	[ ]/[Non Applicabile]
39. Ulteriori luoghi di messa a disposizione del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive [e dei Termini e Condizioni]:	[ ]/[Non Applicabile]
40. Informazioni in merito all'utilizzo del Prospetto di Base:	[ ]/[Non Applicabile] <i>[Inserire informazioni in merito al consenso per l'utilizzo del prospetto]</i>
41. Altre previsioni:	[ ]/[Non Applicabile]

## NOTA DI SINTESI RELATIVA ALL'EMISSIONE

[●]

### RESPONSABILITÀ

Cassa depositi e prestiti S.p.A. si assume la responsabilità per le informazioni contenute nelle Condizioni Definitive.

[Il/I Responsabile/i del Collocamento [assume/assumono] la responsabilità per le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive [limitatamente a [ ]].]

### Cassa depositi e prestiti S.p.A.

\_\_\_\_\_

[[●]

\_\_\_\_\_ ]